

Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Finalità

Art.2 Oggetto

Art.3 Definizioni

CAPO II CARATTERISTICHE ED INFRASTRUTTURE MINIME DELL'OASI FELINA

Art. 4 Caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina

CAPO III RESPONSABILITÀ E DOVERI DEL DETENTORE

Art. 5 Modalità di custodia degli animali d'affezione e istituzione del registro regionale dei possessori di rapaci

CAPO IV

RICOVERO D'AUTORITÀ

Art. 6 Modalità

CAPO V

ANIMALI D'AFFEZIONE RICUSATI DAL DETENTORE PER SERI E COMPROVATI MOTIVI.

Art. 7 Modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore

CAPO VI

EDUCATORE CINOFILO: REQUISITI

Art. 8 Requisiti dell'educatore cinofilo

CAPO VII

MISURE GENERALI DI SICUREZZA E FORME DI PROMOZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ

Art. 9 Esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico. Promozione dell'accessibilità e misure generali di sicurezza

CAPO VIII

CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE

Art. 10 Situazioni particolari

CAPO IX

NORMA TRANSITORIA E ENTRATA IN VIGORE

Art. 11 Norma transitoria

Art. 12 Entrata in vigore

ALLEGATO A - SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI CUSTODIA DI CANI E GATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA L.R. 20/12

1. MODALITÀ DI CUSTODIA DI CANI DETENUTI DA PRIVATI, NON A FINI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI
2. MODALITÀ DI CUSTODIA DI GATTI DETENUTI DA PRIVATI, NON A FINI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI
3. MODALITÀ DI CUSTODIA DI CANI DETENUTI A FINI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE QUALICOMMERCIO, ALLEVAMENTO O ALTRE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2 COMMA 1 LETT. C) E D) DELLA L.R. 20/12
4. MODALITÀ DI CUSTODIA DI GATTI DETENUTI A FINI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE QUALI COMMERCIO, ALLEVAMENTO O ALTRE ATTIVITÀ DI CUI ALLA L.R. 20/12

ALLEGATO B - SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI CUSTODIA DI ANIMALI D'AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI E GATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA L.R. 20/12

CAPO I: MAMMIFERI D'AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI E DAI GATTI

CAPO II: UCCELLI

CAPO III: RETTILI E ANFIBI

CAPO IV: PESCI

CAPO V: EQUIDI

ALLEGATO C - DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI POSSESSORI DI RAPACI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.R. 20/12

ALLEGATO D - COMUNICAZIONE MOVIMENTI ANNUALE - REGISTRO DEI POSSESSORI DI RAPACI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.R. 20/12

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), di seguito denominata Legge, detta disposizioni specifiche finalizzate alla tutela del benessere degli animali ed alla prevenzione del randagismo.

art. 2 oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 36 della Legge, disciplina le seguenti materie:
 - a) Caratteristiche ed infrastrutture minime dell'oasi felina ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lett. f) della Legge;
 - b) Responsabilità e doveri del detentore ai sensi dell'articolo 4 comma 1 e 2 della Legge;
 - c) Ricovero d'autorità ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della Legge;
 - d) Animali d'affezione ricusati dal detentore per seri e comprovati motivi. Modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della Legge;
 - e) Educatore cinofilo: requisiti ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lett. b) della Legge;
 - f) Misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 20 comma 3 della Legge;
 - g) Contrassegno di identificazione: situazioni particolari ai sensi dell'articolo 27 comma 2 della Legge.

art. 3 definizioni

1. Ai sensi dell'articolo 2 della Legge, ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) **animali di affezione:** ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la *pet-therapy*, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità;
 - b) **detentore:** ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale;
 - c) **allevamento di cani e gatti per attività commerciali:** la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno;
 - d) **commercio di animali di affezione:** qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;
 - e) **colonia felina:** due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria di seguito indicata come

A.A.S. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;

- f) **oasi felina:** luogo opportunamente identificato dal Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria, che consente l'introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia felina dell'oasi. Le caratteristiche e le infrastrutture minime dell'oasi felina sono stabilite dal presente regolamento;
- g) **gattile:** struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure ed è assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti viventi in libertà, appartenenti o non a colonie feline, recuperati con le procedure di cui all'articolo 24 della Legge, prima della loro ricollocazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della Legge;
- h) **struttura di ricovero e custodia:** struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell'adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.

CAPO II - CARATTERISTICHE ED INFRASTRUTTURE MINIME DELL'OASI FELINA

art. 4 caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina

1. Il Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria, identifica l'oasi felina, quando la stessa ha le seguenti caratteristiche ed infrastrutture minime:
 - a) **oasi felina chiusa:** zona aperta con vegetazione adatta a creare zone d'ombra, dotata di recinzione anti scavalco a rete metallica, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, interrata per almeno 40 cm, con ambito di entrata a doppia porta, fornita di ripari costituiti da tettoie, cassette in legno o di luoghi al coperto, in ogni caso atti a proteggere i gatti da intemperie, stazioni di distribuzione di cibo e dell'acqua protette in proporzione alla densità dei gatti presenti, superficie calpestabile minima 10 mq per gatto; è necessaria la presenza di un reparto o locali o aree dedicati all'alloggio o ricovero di animali appartenenti all'oasi felina che dovessero necessitare di isolamento o contenzione per motivi sanitari, o necessitanti di cure. L'oasi felina deve essere dotata di un reparto completamente recintato e chiuso e isolato dal resto della struttura, anche se sempre comunicante, dedicato agli animali in ingresso, per l'ambientamento e l'eventuale osservazione sanitaria. L'oasi felina deve essere dotata di approvvigionamento di acqua e fornitura di corrente elettrica, eventuale impianto di videosorveglianza con telecamere, nonché di idonee attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e spazi idonei al deposito di materiali preclusi all'accesso dei gatti e di altri animali.
 - b) **oasi felina aperta:** struttura analoga all'oasi felina chiusa ma in cui la recinzione è fatta in modo da non limitare l'uscita ai gatti che possono circolare liberamente per il territorio circostante con recinzione munita di gattaiole.
2. I gatti introdotti all'interno dell'oasi devono essere preventivamente sottoposti al controllo sanitario, inteso anche come custodia in isolamento dagli altri felini presenti per un periodo non inferiore ai 10 giorni, e sempre sterilizzati non appena età e stato sanitario lo consentono ed accolti in sicurezza in una zona ricavata all'interno dell'oasi

atta allo scopo per il tempo necessario alla familiarizzazione con il luogo e gli ospiti dell'oasi felina.

3. Le oasi feline devono essere identificate preferibilmente in zone non ubicate in centro città o comunque non in prossimità dei centri abitati.
4. Le caratteristiche e le infrastrutture minime di cui al comma 1 riguardano solamente le oasi di nuova istituzione.
5. Nel caso di oasi convenzionata con i Comuni i gatti devono essere identificati tramite microchip e registrati nella Banca dati di cui all'articolo 29 della Legge, ai sensi del manuale operativo approvato con DGR n. 2029/2013 preventivamente al loro ingresso e con eventuale documentazione sanitaria emessa dall'ASS competente.
6. I gatti presenti e in ingresso presso l'oasi felina devono comunque essere tutti identificati tramite microchip, a carico dell'ente che gestisce l'oasi. La struttura deve essere dotata di un registro di carico/scarico degli animali, previsto dal manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, approvato con DGR 2029/2013 e ss.mm.ii.

CAPO III - RESPONSABILITÀ E DOVERI DEL DETENTORE

art. 5 modalità di custodia degli animali d'affezione e istituzione del registro regionale dei possessori di rapaci.

1. Le specifiche tecniche relative alle modalità di custodia da parte del detentore per gli esemplari delle specie più diffuse sono indicate nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente regolamento:
 - a) Allegato A: cani e gatti.
 - b) Allegato B: animali d'affezione diversi dai cani e dai gatti.
2. La detenzione dei rapaci in cattività richiede la conoscenza delle caratteristiche biologiche, etologiche, gestionali, sanitarie e di benessere di questo peculiare gruppo aviare:
 - a) **Specifiche tecniche per i rapaci in cattività:**
 - 1) I rapaci da falconeria possono essere legati ai blocchi o pertiche con la lunga e assicurati con i geti;
 - 2) E' autorizzato l'uso del cappuccio, il cui utilizzo deve essere limitato e finalizzato alla riduzione dello stress e al miglioramento del benessere dei rapaci.
 - 3) Si possono legare più rapaci da falconeria sulla pertica lunga con i geti, posizionati a distanza opportuna l'uno dall'altro (le ali aperte dei soggetti vicini non si devono toccare);
 - 4) Il parere sanitario sul benessere per la realizzazione di voliere destinate a ospitare rapaci è rilasciato dai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio, previa ispezione da parte del medico veterinario ufficiale che attesta l'idoneità dei locali e/o delle voliere in relazione alle specie e alla numerosità di rapaci che la struttura dovrà ospitare;
 - 5) La Regione Friuli Venezia Giulia organizza ogni anno mediante docenza a titolo gratuito di medici veterinari pubblici, Corpo Forestale dello Stato Servizio CITES, associazioni di protezione degli animali e associazioni di

falconeria riconosciute, una o più edizioni di un corso di formazioni con esame finale, per tutti coloro i quali hanno acquistato o desiderano acquistare un rapace. Il corso si organizza su quattro aree tematiche come segue: biologia e conoscenza dei rapaci, gestione, medicina veterinaria e benessere dei rapaci in cattività, falconeria, legislazione.

- 6) E' istituito presso il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria, Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, un registro dei possessori di rapaci del Friuli Venezia Giulia, al quale devono iscriversi tutti coloro i quali possiedono rapaci a prescindere dalla loro destinazione d'utilizzo (falconeria, riproduzione, ornamentali, etc.). L'iscrizione avviene tramite la compilazione e l'invio del modello di cui allegato C al presente regolamento, che deve essere spedito al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Friuli Venezia Giulia entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento o comunque entro 90 giorni dall'inizio della detenzione. Ogni possessore è identificato con un codice numerico che serve per ogni ulteriore e futura comunicazione con gli uffici regionali. Eventuali variazioni della numerosità dei rapaci posseduti per nascita, cessione, fuga, morte, altra causa, devono essere comunicate al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria, Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno solare mediante la compilazione del modello di cui allegato D al presente regolamento.
- 7) La mancata comunicazione annuale di variazione numerica dei rapaci posseduti e il mancato rispetto delle norme di benessere riguardanti il corretto mantenimento dei rapaci in cattività, sia durante l'attività di falconeria, sia durante altre attività con i falchi, fiere, manifestazioni, rievocazioni storiche e spettacoli, determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dei Falconieri e possessori di rapaci della Regione FVG.

CAPO IV - RICOVERO D'AUTORITÀ

art. 6 modalità

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge dispone con propria Ordinanza il ricovero dell'animale nelle strutture di ricovero previste dall'art. 7 della legge quando esso sia detenuto in condizioni tali da causarne il disagio inteso come mancato rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie come da allegati A e B al presente regolamento, o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica. Nel provvedimento di ricovero d'autorità sono definiti: a) le motivazioni del provvedimento, b)

le prescrizioni per ripristinare condizioni di custodia conformi alla norma, c) il tempo entro il quale il detentore può rivendicare la restituzione dell'animale. L'Ordinanza, quando possibile e previo parere di un Veterinario Ufficiale, può essere preceduta da una diffida del Sindaco che dia indicazioni sui tempi e le modalità per ripristinare condizioni di detenzione conformi alla normativa.

2. Il Comune competente è individuato in quello del luogo di effettiva detenzione dell'animale sottoposto a ricovero d'autorità, che può non coincidere con quello di residenza del detentore.
3. La cattura, il contenimento e il trasferimento verso la struttura di ricovero avvengono sotto la supervisione del servizio veterinario della A.A.S. competente per territorio. L'animale è preventivamente accolto presso la struttura di ricovero temporaneo delle A.A.S. competente per territorio, per l'eventuale primo soccorso sanitario e per le verifiche della corretta iscrizione alla BDR o per le cure sanitarie immediate, per poi essere trasferito presso la struttura di ricovero propria del Comune o convenzionata con lo stesso.
4. La restituzione dell'animale è disposta dal Sindaco previa verifica del rispetto delle prescrizioni date, il provvedimento di revoca del ricovero d'autorità è tempestivamente comunicato alla struttura di ricovero convenzionata che ospita l'animale. Dopo la restituzione al detentore, il Sindaco provvede a monitorare le condizioni di custodia.
5. L'animale non restituito al detentore alla scadenza del termine indicato nell'ordinanza di cui al comma 1, può essere dato in affidamento a un richiedente, che dia le garanzie previste dall'articolo 4 della Legge, oppure rimanere ricoverato fino alla morte per cause naturali o per soppressione in modo esclusivamente eutanasico, previa anestesia profonda, ad opera di un medico veterinario, soltanto se gravemente malato o gravemente infortunato ed incurabile, la cui sopravvivenza comporti per lo stesso sofferenze intollerabili ed ingiustificate.
6. In caso di mancata restituzione dell'animale al detentore, il Comune provvede a regolarizzare la posizione anagrafica dello stesso, iscrivendolo al Comune e mantenendolo nella disponibilità della struttura di ricovero convenzionata per una successiva adozione.
7. Il Comune competente può fin da subito, sulla base di una valutazione tecnica fatta dai soggetti di cui al comma 2, valutare la non restituzione dell'animale al detentore, nel caso di condotte reiterate, o mancanza di interesse verso l'animale in questione o appurando la rinuncia da parte del detentore contestualmente al recupero dell'animale dal territorio.
8. Le spese del ricovero vengono fatturate dalla struttura convenzionata al Comune che si rivale sul precedente detentore.
9. Resta, in ogni caso, impregiudicata la responsabilità penale del detentore dell'animale, nel caso che il fatto costituisca reato.

CAPO V - ANIMALI D'AFFEZIONE RICUSATI DAL DETENTORE PER SERI E COMPROVATI MOTIVI.

art. 7 modalità d'esenzione degli oneri a carico del detentore

1. Il detentore che non possa continuare a detenere il proprio animale di affezione per seri e comprovati motivi tali da poter comportare il venir meno delle condizioni minime di protezione dell'animale, o di rispetto delle sue esigenze fisio-etologiche, o costituire, in caso di particolare gravità, pericolo per l'incolumità pubblica, ne dà comunicazione all'ufficio anagrafe degli animali del Comune di propria residenza, al fine di ottenere il

ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata.

2. Il Comune, verificata la serietà e la fondatezza dei motivi (ad esempio e non esaustivamente: ricovero ospedaliero, malattia invalidante, cause di lavoro, trasferimento all'estero, morte del detentore ed impossibilità da parte dei parenti diretti di farsene carico e prendersene cura, pericolosità dell'animale, incompatibilità relazionale) dispone il ricovero dell'animale.
3. L'animale potrà essere raccolto sul territorio dagli appositi servizi dell'A.A.S., oppure conferito direttamente presso la struttura dal rinunciante. La cattura, il contenimento e il trasferimento verso la struttura di ricovero avvengono sotto la supervisione del servizio veterinario della A.A.S. competente per territorio. L'animale verrà preventivamente accolto presso la struttura di ricovero temporaneo delle A.A.S. competente per territorio, per l'eventuale primo soccorso sanitario e comunque per le verifiche della corretta iscrizione alla BDR o per forniture di cure sanitarie immediate, per poi essere trasferito presso la struttura di ricovero convenzionata con il Comune competente.
4. Contestualmente al provvedimento di ricovero al detentore rinunciante potrà essere richiesto un contributo non superiore al costo di mantenimento dell'animale per due mesi presso una struttura convenzionata con il comune stesso.
5. Il detentore rinunciante ha diritto di ottenere l'esenzione degli oneri a suo carico se non supera la soglia dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE di 15.000 euro.
6. In sede di prima applicazione e solo per il 2015, nel caso non fosse possibile l'applicazione dei nuovi criteri previsti per il calcolo dell'ISEE 2015 di cui al punto 8, i Comuni possono stabilire di esentare il detentore al pagamento degli oneri a suo carico se lo stesso è titolare di pensione minima o sociale, disoccupato o non occupato, o con situazione familiare grave documentabile.

CAPO VI - EDUCATORE CINOFILO: REQUISITI

art. 8 requisiti dell'educatore cinofilo

1. La funzione principale dell'educatore cinofilo è quella di informare e istruire chi desidera adottare un cane fornendo consigli nella fase pre e post-adozione al fine di prevenire e risolvere le problematiche che si potrebbero presentare nella convivenza in un ambiente di vita nuovo, soprattutto al fine di diminuire il numero dei rientri dei cani nelle strutture.
2. Tali funzioni si estendono anche al miglioramento della gestione e degli aspetti inerenti alla sfera comportamentale dei cani ospitati nelle strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7 della Legge. La presenza e la disponibilità di un educatore cinofilo identificato costituisce uno dei criteri di prelazione per l'affidamento a strutture private del servizio di cui al comma 1 dell'art. 7 della Legge.
3. L'educatore cinofilo deve essere in possesso di conoscenze e competenze specifiche acquisite attraverso un percorso formativo su gestione attiva di strutture di ricovero per cani e canili, procedure di attività rieducative dei cani in caso di problematiche relazioni e comportamentali, procedure di affidamento dei cani randagi o rinunciati. Sono considerati titoli preferenziali per lo svolgimento dell'attività di educatore cinofilo una qualificata esperienza professionale e la frequenza di percorsi formativi, attestati da un curriculum vitae e professionale.
4. I percorsi formativi di cui al comma 3 devono comprendere sia docenza frontale sia attività pratica e rientrano nelle seguenti categorie:
 - a) corsi di formazione svolti dalla Regione Friuli Venezia Giulia o dalle Aziende per l'assistenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia o da altre Pubbliche

- amministrazioni;
- b) corsi di formazione svolti dalle associazioni riconosciute di educatori cinofili, dall'ENCI o da altre associazioni riconosciute con finalità statutarie che comprendano l'educazione cinofila;
 - c) laurea o master di un'Università italiana nell'ambito del comportamento canino e dell'educazione cinofila, medico veterinario esperto in comportamento animale, medico veterinario comportamentalista o titoli equipollenti italiani o esteri valutati dall'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio.
 - d) Gli interventi dell'educatore cinofilo verranno eseguiti di concerto e sotto la supervisione del medico veterinario responsabile sanitario della struttura di ricovero e custodia.

CAPO VII - MISURE GENERALI DI SICUREZZA E FORME DI PROMOZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ

art. 9 esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico. Promozione dell'accessibilità e misure generali di sicurezza.

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 della Legge ai fini della promozione dell'accessibilità, qualora il responsabile di un esercizio pubblico o commerciale o di un locale o ufficio aperto al pubblico intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 4 dell'articolo 20 della Legge, oltre che vietare l'accesso ai cani in senso assoluto può vietarlo limitatamente ad alcune fasce orarie ovvero mettere a disposizione carrelli appositi o altri presidi ove collocare il cane, o riservare determinate aree ove l'accesso è garantito.
2. Le comunicazioni al Sindaco inerenti alle forme di limitazione di cui al comma 1, per essere opponibili al pubblico devono avvenire a mezzo di fax, raccomandata o posta certificata e devono essere esposte dal Responsabile all'entrata in modo ben visibile.
3. L'accesso dei cani guida delle persone non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili è garantito negli esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico.
4. E' facoltà dei responsabili dei luoghi sensibili (es: Aziende ospedaliere, cliniche, asili, convitti, scuole, case di riposo, strutture protette ..) predisporre delle aree nelle quali consentire l'accesso agli animali d'affezione per l'interazione con le persone di riferimento.
5. Gli esercizi commerciali di merci alimentari (es: supermercati) che promuovono l'accessibilità e che sono dotati anche di aree di vendita di prodotti non pre incartati o non confezionati o di prodotti sfusi esposti su banconi accessibili al cliente a un'altezza inferiore a 80 cm, dovranno delimitare tali zone con idonei cartelli che indichino il divieto di accesso ai cani limitatamente ad esse.
6. Per la sicurezza dell'igiene pubblica il detentore è obbligato a ripristinare lo stato di igiene del locale nell'ipotesi in cui il cane dovesse sporcare, provvedendo immediatamente con mezzi propri idonei, nonché segnalando comunque un quanto al responsabile del locale; in difetto il responsabile provvederà a sua cura, a spese del detentore. Rimane ferma la responsabilità del detentore per eventuali danni causati dal proprio animale.

CAPO VIII - CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE

art. 10 situazioni particolari

1. Gli animali ai quali, a giudizio motivato e in forma scritta dal veterinario, non può essere applicato sottocute il microchip, a causa di grave pericolo per la salute, sono identificati con modalità tecniche che consentano la rilevazione strumentale del codice sul collare di cui devono essere obbligatoriamente muniti quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.

CAPO IX

NORMA TRANSITORIA E ENTRATA IN VIGORE

art. 11 norma transitoria

1. I detentori di animali si adeguano alle dimensioni minime indicate negli allegati A e B entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

art. 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Allegato A

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITA' DI CUSTODIA DI CANI E GATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA L.R. 20/12.

Indicazioni tecniche che riguardano disposizioni specifiche finalizzate alla tutela del benessere degli animali d'affezione detenuti da privati, non ai fini di attività commerciali; per queste ultime si rimanda al punto 3.

1. MODALITA' DI CUSTODIA DI CANI DETENUTI DA PRIVATI, NON A FINI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI.

a) Attività motoria e rapporti sociali

- 1) Chiunque a qualsiasi titolo detiene un cane deve garantirgli ogni giorno l'opportuna attività motoria.
- 2) I cani detenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere comunque non inferiori a due. I cani custoditi in recinto (ove per recinto si può intendere il "box", cioè uno spazio ricavato ad uso del cane all'interno di uno spazio di dimensioni maggiori, oppure il "cortile" se lo spazio a disposizione del cane coincide con tutto lo spazio disponibile) devono poter effettuare almeno un'uscita giornaliera.
- 3) Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal punto c) 1) (mq 120, pari 8 x mq 15).
- 4) All'interno delle abitazioni e dei luoghi recintati i cani devono essere custoditi in maniera da non arrecare danni a occasionali visitatori.
- 5) Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
- 6) Sui cancelli e/o porte d'accesso e sui recinti, ove trovatisi dei cani di comprovata indole mordace, a cura del detentore deve essere esposto il cartello "Attenti al cane".
- 7) Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati esclusivamente allo sgambamento dei cani, opportunamente recintati, dotati anche delle opportune attrezzature per la raccolta delle relative deiezioni, nonché punti per la fornitura di acqua e cestini per i rifiuti.
- 8) Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola. E' fatta salva comunque la responsabilità del detentore in relazione a danni arrecati a persone, animali e cose.
- 9) I detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta degli escrementi prodotti da questi ultimi. Questa norma non si applica agli animali per guida di non vedenti o accompagnatori di portatori di disabilità e da essi accompagnati.
- 10) Gli oggetti di cui al punto 9) devono essere esibiti su richiesta della Polizia Municipale o dagli altri soggetti autorizzati.

b) Custodia

- 1) I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi all'interno delle aree urbane; essi devono essere sempre accompagnati dal detentore. Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio (nella misura prevista dalla normativa nazionale, attualmente pari a un massimo di 1,5 metri) e, qualora prevista dalla normativa statale, anche della museruola, da applicare comunque al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. La museruola (rigida o morbida) deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.
- 2) Il guinzaglio, per i cani di taglia grande, o comunque per quelli con un temperamento "nevrile", deve essere tenuto da persona maggiorenne in grado di governare l'animale o da minore accompagnato da persona maggiorenne in grado di intervenire prontamente in caso di necessità; si fa salvo il caso di cani guida per persone non vedenti.
- 3) L'obbligo del guinzaglio e museruola viene meno quando trattasi di cani in opera nell'esercizio dell'attività venatoria o da pastore, nella raccolta di funghi ipogei e relativo addestramento, quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine, dalla Forze Armate, dalla Protezione Civile, durante la custodia di greggi e mandrie e quando partecipano a programmi di Pet Therapy, per il salvataggio in acqua o di supporto ai disabili e non vedenti.
- 4) Esoneri temporanei o permanenti possono essere concessi all'obbligo dell'uso della museruola, quando prevista, per i cani con particolari condizioni fisiologiche o patologiche su certificazione veterinaria.
- 5) I cani non devono essere lasciati in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine e non devono essere segregati in modo continuativo in trasportini e/o contenitori di vario genere, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione.
- 6) I cani possono essere tenuti in ambiente domestico chiuso a condizione di garantire le attività motorie di cui al punto 1 lett. a). In caso di animali di grossa taglia e/o di razze selezionate per attività all'aperto, tuttavia, la detenzione in ambiente domestico chiuso sarà possibile solo nel caso in cui l'animale non mostri segni di disagio. Il numero di cani detenuti sarà in funzione della dimensione degli stessi, della razza, delle attitudini e delle relazioni salvo situazioni particolari che potranno essere valutate da un veterinario ufficiale.
- 7) E' vietato l'utilizzo di collari elettrici e similari.

c) Dimensioni e caratteristiche dei recinti

- 1) Per i cani custoditi in ambiente domestico in recinto la superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati quindici. Ogni recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di metri quadrati sei. L'altezza del recinto e le caratteristiche costruttive devono impedire la fuga del cane. Questi requisiti sono validi sia se per recinto si tratti di un "box", sia che corrisponda all'intero "cortile" a disposizione del cane. Se tale cortile è di dimensioni inferiori alle minime stabilite, al cane deve essere garantito l'accesso all'interno dell'abitazione, e comunque essergli garantite almeno 2 uscite quotidiane per la sgambatura.

- 2) I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione degli animali e soddisfare le esigenze psico-fisiche degli stessi.
- 3) Nel recinto, opportunamente inclinato per il drenaggio, non ci devono essere ristagni di liquidi; il recinto deve essere adeguato alla taglia del cane, permettendogli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentata almeno in una sua parte in materiale non assorbente (es: piastrelle, cemento), antisdrucciolo. Le feci devono essere asportate quotidianamente. Una parte del recinto deve essere dotato di copertura.
- 4) Il recinto deve essere riparato dai venti dominanti ed avere un ricovero (cuccia) dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato confort e riparo dalle intemperie e deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte dotata di copertura e più riparata.
- 5) Nel recinto devono essere posizionate ciotole non rovesciabili per l'acqua e per il cibo nel rispetto dell'articolo 4 comma 2 lett. b) della Legge.

d) Cure sanitarie

- 1) Il detentore assicura la necessaria prevenzione dalle malattie provvedendo a consultare un medico veterinario per eventuali profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive della specie, ed adeguati trattamenti antiparassitari periodici, nonché per effettuare ogni profilassi sanitaria a prevenzione dalle principali malattie infettive/parassitarie.
- 2) Il detentore, ogni qualvolta lo stato di salute dell'animale lo necessiti o si ravvisino atteggiamenti o funzioni diverse dal normale, deve consultare un medico veterinario.

e) Trasporto

- 1) Ai sensi del regolamento CE 1/2005 e dal decreto legislativo 151/2007, il trasportatore dell'animale deve adottare le seguenti misure:
 - prevedere frequenti interruzioni del viaggio al fine di prevenire che l'animale trasportato presenti segni di stress, per garantirne il riposo, l'alimentazione e la sgambatura;
 - trasportare gli animali in condizioni e con i mezzi tali da non procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici utilizzando contenitori idonei, o contenimento mediante apposite cinghie di aggancio per cinture di sicurezza, o in spazi divisi dall'abitacolo tramite apposite reti, in modo da garantire la massima sicurezza;
 - trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, solo se questo è un tutt'uno con l'abitacolo;
 - provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso;
 - adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi, ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada.
- 2) Le misure di cui al punto 1) sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma 1, lettera m) del decreto del presidente della Repubblica 16

dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

- 3) Gli animali non devono essere mai lasciati chiusi in veicoli e/o rimorchi senza un'adeguata aerazione in condizioni climatiche non idonee.

f) Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, portatori di disabilità

- 1) Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e ai portatori di disabilità.

2. MODALITA' DI CUSTODIA DI GATTI DETENUTI DA PRIVATI, NON A FINI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI.

a) Custodia

- 1) I gatti non devono essere tenuti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine e non devono essere segregati, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione in modo continuativo in trasportini e/o contenitori di vario genere come ad esempio gabbie o in condizioni che ne determinino sofferenza e maltrattamento.
- 2) È vietata la limitazione del movimento dei gatti mediante detenzione a catena, qualsiasi tipo di corda, filo di ferro e quant'altro possa mantenere legato il soggetto felino.
- 3) Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina i detentori, qualora non siano in grado di provvedere all'affido di eventuali cuccioli nati devono provvedere alla sterilizzazioni delle gatte femmine di proprietà, è consigliata anche la sterilizzazione dei maschi. I comuni possono attivare convenzioni con i Veterinari Liberi professionisti per ottenere la sterilizzazione a prezzi contenuti di gatti di proprietà di cittadini meno abbienti.
- 4) Qualora il detentore, o identificato tale, alimenti alcuni felini soliti vivere in libertà, anche per più generazioni, accogliendoli talvolta in casa o quant'altro, se non li riconosce come propri deve attivare la procedura di riconoscimento di colonia felina facendone segnalazione alla Polizia Municipale del Comune di riferimento.
- 5) Ai gatti che vivono buona parte della giornata all'esterno dell'abitazione deve essere garantito un riparo per i periodi di clima avverso e per la notte nonché la disponibilità di un ricovero sufficientemente riscaldato all'interno dell'edificio in caso di malattia.
- 6) Va assicurata la quotidiana pulizia della lettiera. Anche nel caso in cui l'animale possa accedere all'esterno dell'abitazione, o vi passi il maggior tempo della giornata, va assicurata la presenza di una lettiera pulita nelle immediate pertinenze dell'abitazione.
- 7) I gatti possono essere tenuti in ambiente domestico chiuso tuttavia, la detenzione in ambiente domestico chiuso sarà possibile solo nel caso in cui l'animale non mostri segni di disagio. Il numero di soggetti detenuti sarà in funzione della razza, delle attitudini e delle relazioni, salvo situazioni particolari che potranno essere valutate da un veterinario ufficiale.

b) Cure sanitarie

- 1) Si applicano le stesse disposizioni previste nel punto 1 lett. d).

c) Trasporto

- 1) Si applicano le stesse disposizioni previste nel punto 1 lett. e).

3. MODALITA' DI CUSTODIA DI CANI DETENUTI A FINI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE QUALI COMMERCIO, ALLEVAMENTO O ALTRE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2 COMMA 1 LETT. C) E D) DELLA L.R. 20/12.

- 1) Come previsto dall'Articolo 2 comma 1 lettera c) della Legge per allevamento di cani per attività commerciali si intende la detenzione di cani, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno.
- 2) Se l'attività viene svolta a fini economici, in conformità anche a quanto previsto dal D.lgs.529/1992, i detentori devono essere regolarmente autorizzati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della Legge
- 3) I cani di cui all'oggetto devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione degli animali e soddisfare le esigenze psico-fisiche ed etologiche degli stessi.
- 4) Le dimensioni dei box per cani sia per allevamento di cani per attività commerciali, comprese quelle amatoriali, con finalità commerciali seppur occasionali, e per addestramento, devono possedere gli stessi requisiti previsti dall'articolo 7 comma 7 della Legge al fine di garantire lo stesso trattamento riservato ai cani ricoverati nelle strutture di ricovero e custodia (metratura minima del box realizzato con parte coperta e parte a manto naturale, obbligo di sgambamento, riscaldamento invernale, cure sanitarie preventive regolari, cure sanitarie d'urgenza obbligatorie). Per quanto attiene all'allevamento amatoriale, se i cani vengono tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa riferimento alle modalità di custodia previsti nel punto 1 lett. b) paragrafo 6.
- 5) Per quanto attiene ai cani detenuti in negozi che commercializzano animali d'affezione le dimensioni dei recinti/box devono essere tali, riferiti alla taglia degli animali, da permettere adeguato movimento e comunque non inferiori alle misure indicate dall'accordo Stato Regioni recepite dalla Delibera Regionale 1317/2007 di seguito indicate:

Peso del cane in Kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq.	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani mq (per ciascun cane)	oltre 3 cani mq (per ciascun cane)
meno di 10	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
Da 30 a 40	2,0	2,5	2,0
più di 40	2,5	3,0	2,5

- 6) Le strutture ove si pratica l'allevamento e la detenzione di animali ai fini di attività economiche dovranno essere convenzionati con uno o più veterinari che assicurino le necessarie attività di profilassi e terapia. Inoltre dovranno essere presenti protocolli sanitari che definiscano modalità e periodicità degli interventi preventivi: protocolli che definiscano le condizioni sanitarie e gli interventi profilattici richiesti per le introduzioni,

protocolli di vaccinazione e trattamenti antiparassitari, protocolli che definiscano le modalità di pulizia, disinfezione e disinfestazione delle strutture e dell'ambiente, protocolli di derattizzazione. I protocolli dovranno essere adeguati al tipo di attività svolta (allevamento, negozio, pensione, toelettatura) e sottoscritti dal veterinario Libero Professionista che segue l'attività.

4. MODALITA' DI CUSTODIA DI GATTI DETENUTI A FINI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE QUALI COMMERCIO, ALLEVAMENTO O ALTRE ATTIVITÀ DI CUI ALLA L.R. 20/12

- 1) Come previsto dall'Articolo 2 comma 1 lettera b) della Legge per allevamento di gatti per attività commerciali si intende la detenzione di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno.
- 2) Se l'attività viene svolta a fini economici, in conformità anche a quanto previsto dal D.lgs.529/1992, i detentori devono essere regolarmente autorizzati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della Legge.
- 3) Le strutture ove si pratica l'allevamento e la detenzione di animali ai fini di attività economiche dovranno essere convenzionati con uno o più veterinari che assicurino le necessarie attività di profilassi e terapia. Inoltre dovranno essere presenti protocolli sanitari che definiscano modalità e periodicità degli interventi preventivi: protocolli che definiscano le condizioni sanitarie e gli interventi profilattici richiesti per le introduzioni, protocolli di vaccinazione e trattamenti antiparassitari, protocolli che definiscano le modalità di pulizia, disinfezione e disinfestazione delle strutture e dell'ambiente, protocolli di derattizzazione. I protocolli dovranno essere adeguati al tipo di attività svolta (allevamento, negozio, pensione, toelettatura) e sottoscritti dal veterinario Libero Professionista che segue l'attività.
- 4) La permanenza dei gatti nelle gabbie deve essere limitata al massimo ad una parte della giornata. I gatti così confinati devono uscire, sempre in uno spazio protetto, per potersi muovere più liberamente per almeno un terzo della giornata preferibilmente suddiviso in più volte.
- 5) Si prendono in considerazione le seguenti situazioni:
 - a) **gatti nei negozi:** (in genere cuccioli e per un limitato periodo di tempo) in recinti chiusi superiormente, con superficie minima per gatta a prole di mq 2, dove ci sia spazio per la cassetta igienica da un lato e per la ciotola dell'acqua e del cibo dall'altro lato. All'interno degli stessi deve essere allestita una zona di riposo e di isolamento, eventualmente riprodotta con un'apposita seconda cassetta, cestino o altro ricovero sul pavimento. E' fondamentale che il gattino abbia questi spazi ben definiti per evitare nell'età adulta il problema dell'eliminazione inappropriata, spesso dovuta all'abitudine appresa da cuccioli di dormire nella cassetta;
 - b) **gatti in pensione:** per il gatto, animale abitudinario l'allontanamento dall'ambiente familiare è causa di forte stress: per rispettare il più possibile l'etologia dei gatti devono essere utilizzate gabbie di almeno 2mq di base per 2,50 m di altezza, per permettere anche il movimento in verticale, con diversi ripiani, giochi e un contenitore parzialmente chiuso dove nascondersi. L'altezza e le dimensioni del box permetteranno all'operatore di effettuare le operazioni di pulizia e di lavaggio in stazione eretta e relativa tranquillità. I gatti di detentori diversi devono essere tenuti separati.
 - c) **gatti di allevamento:** se la struttura dove vengono allevati i gatti è separata dall'ambiente domestico si deve operare per rispettare al massimo le necessità fisiologiche ed etologiche degli animali, prevedendo uno spazio di almeno 10 mq, con più ripiani dove identificare aree di riposo e di isolamento, arricchimenti ambientali (nascondigli, giochi, tronchi su cui arrampicarsi e "farsi le unghie" e idoneo riparo dagli agenti atmosferici

qualora la struttura sia dotata di spazio esterno). In ogni caso, ogni gatto adulto deve avere a disposizione almeno 1 metro quadrato. I cuccioli non devono essere separati dalla madre, anche all'interno dello stesso allevamento, prima dei due mesi di vita. Per quanto attiene all'allevamento amatoriale, se i gatti vengono tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa riferimento alle modalità di custodia previsti nel punto 2 lett. a) paragrafo 7

- d) **gatti in esposizione:** viene adottato quanto proposto dall'ANFI, e recepito dalla FIFe (Show Rules), che prevede come misure minime delle gabbie da esposizione per il gatto m. 0,65 x m. 0,65 x m. 0,65. La permanenza massima dei gatti in queste gabbie non può essere in alcun caso superiore alla durata della giornata espositiva.

Allegato B

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITA' DI CUSTODIA DI ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI E DAI GATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA L.R. 20/12.

CAPO I: MAMMIFERI D'AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI E DAI GATTI

1. Specifiche tecniche concernenti la detenzione, l'allevamento e la commercializzazione di mammiferi d'affezione diversi dai cani e dai gatti, ai sensi dell'articolo 4 della Legge.

- a) **Modalità di detenzione:** le specie di piccoli mammiferi che possono essere legittimamente detenute hanno esigenze eco-etologiche, metaboliche, sanitarie e di benessere diverse e tali da poter generare dubbi sulla loro corretta detenzione, allevamento e commercializzazione. Il detentore è tenuto ad acquisire idonee informazioni sulle corrette modalità di detenzione rivolgendosi ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio, i quali vigilano sul rispetto delle medesime.
- b) **Gabbie:** tutte le gabbie destinate a ospitare questo gruppo di animali non devono avere il fondo grigliato, devono essere costruite con materiali atossici e non devono avere delle sporgenze sulle quali gli animali possano ferirsi. Le gabbie devono essere poste lontane da fonti di calore o di freddo, possibilmente in una zona ben illuminata e tranquilla.
- c) **Recinti:** le specie di grandi dimensioni ospitate in recinti esterni devono poter disporre di un adeguato ricovero dalle intemperie o dal calore e la rete deve avere una maglia di dimensioni tali da impedire che gli animali rimangano incastrati, impigliati o si feriscano.
- d) **Lettoniera:** è fatto divieto di utilizzare la sabbia per gatti come lettiera per le specie di mammiferi non convenzionali.
- e) **Capienza massima:** il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni gabbia o recinto deve tener conto non solo delle dimensioni dell'animale ma anche delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie; deve essere evitato il sovraffollamento.
- f) **Acqua e cibo:** l'alimentazione fornita deve essere adeguata ai fabbisogni delle specie tenute in cattività, il cibo e l'acqua devono essere, sempre a disposizione, freschi e somministrati con regolarità, i beverini e le mangiatoie devono essere di plastica o di metallo e devono essere lavati e disinfettati spesso.
- g) **Illuminazione:** deve essere garantito un fotoperiodo consono con la stagione, con la temperatura ambientale e con le caratteristiche biologiche della specie, con un minimo di 8 ore ed un massimo di 12 ore (inverno – estate). In caso d'illuminazione ambientale scarsa bisogna provvedere con un'integrazione d'illuminazione artificiale con spettro idoneo.
- h) **Areazione:** i locali devono essere dotati di adeguata ventilazione naturale o artificiale al fine di garantire un corretto ricambio d'aria, tale da impedire che sia avvertito odore di ammoniaca o altro odore sgradevole legato alla presenza di lettiera sporca o acqua stagnante.
- i) **Profilassi sanitaria e benessere animale nelle attività commerciali:** ogni attività che commercia mammiferi non convenzionali deve avere almeno una gabbia "infermeria" schermata su tre lati e sul tetto, a disposizione per ospitare animali feriti, ammalati o che necessitino per varie ragioni di essere isolati dalle gabbie di comunità.
- j) **Rilascio in natura di mammiferi diversi da cani e gatti acquistati come animali d'affezione:** è vietato rilasciare in natura qualsiasi animale d'affezione.

k) **Commercializzazione di mammiferi diversi dai cani e dai gatti di grandi dimensioni:** gli esercizi commerciali che vendono mammiferi diversi dai cani e dai gatti potenzialmente in grado di raggiungere grandi dimensioni (come ad esempio i maialini nani vietnamiti), sono tenuti a informare gli acquirenti in merito alle future criticità gestionali di tali specie (dimensione dei ricoveri, costi di mantenimento e cura).

2. Dimensioni delle gabbie e dei recinti per la detenzione e l'allevamento di mammiferi d'affezione diversi dai cani e dai gatti

a) Le dimensioni delle gabbie e le prescrizioni relative alla principali specie di mammiferi d'affezione tenuti in cattività sono riportate nella Tabella 1.

Tabella 1: parametri di detenzione mammiferi d'affezione diversi dai cani e dai gatti

Specie	Nu mer o ese mpl ari	Superficie base gabbia (cm ²)	Incremento superficie base gabbia per ogni ulteriore esemplare (cm ² /capo)	Altezza minima gabbia (cm)	Temperat ura e Umidità ottimale	Prescrizioni minime
Furetto	1-2	4.000 (80 x 50 cm)	20%	60	18-21°C 45-55%	Lettiera di truciolo o materiale idoneo pulito e cambiato almeno 3 volte la settimana. Un nascondiglio buio dove rifugiarsi.
Conigliano	1-2	4.000 (80 x 50 cm)	0,25 mq	60	16-21°C 30-70%	Lettiera di fieno, paglia, truciolo di legno, cambiata 2 volte alla settimana. Rami e legnetti per favorire l'usura dei denti. Altezza minima della gabbia 30 cm.
Cavia	1-2	3.200 (80 x 50 cm)	-	40	18-24°C 30-70%	Lettiera di fieno, paglia, truciolo di legno o altro materiale adeguato, casetta nido, rami e legnetti da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti.
Criceto	1-2	1.500 (50 x 30 cm)	0,12 mq per ogni coppia	35	18-22°C 30-70%	Lettiera di tutolo di mais, trucioli o altro materiale adeguato da cambiare almeno 2 volte la settimana, ruota, casetta nido. Gabbie con sbarre a orientamento orizzontale.
Gerbillo	1-2	1.500 (30 x 50 cm)	100 cm ²	30	15-25°C circa 50%	Lettiera come criceto, casetta nido.
Cincillà	1-2	4.000 (80 x 40 cm)	-	60	10-20°C circa 50%	Lettiera di fieno in spesso strato, trucioli, casetta nido dove nascondersi. Consigliata gabbia a più piani con sviluppo verticale.
Topo domestico	1-2	600 (30 x 20 cm)	80 cm ²	30	20-24°C 50-60%	Lettiera come criceto, casetta nido o tunnel dove nascondersi.
Ratto domestico	1-2	1.200 (40 x 30 cm)	20%	30	18-27°C 40-70%	Lettiera come criceto, casetta nido o tunnel dove nascondersi.
Degu	1-2	4.000 (80 x 50 cm)	20%	50	22-24°C 40-50%	Lettiera come criceto, disponibilità bagno di sabbia.
Scoiattolo striato	1-2	4.000 (80 x 50 cm)	-	80		Lettiera fieno, torba, trucioli, spazio tra le sbarre della gabbia inferiore a cm 2, casetta nido, favorire gabbie a sviluppo verticale.

Cane della prateria	1	4.000 (80 x 50 cm)	-	60	20-22° C 30-70%	Lettieria in fieno, trucioli, casetta nido/tunnel dove nascondersi
Maialini nani vietnamiti	1	Almeno 4 mq	20%	Abitazioni con giardino in zona agricola: stessi adempimenti normativi previsti per il possesso di un maiale a uso zootecnico. Abitazione con giardino all'interno di un centro abitato: la detenzione di un maialino nano vietnamita richiede il parere favorevole e preventivo dei Servizi Veterinari competenti per territorio fatti salvi gli stessi adempimenti previsti per il possesso di un maiale a uso zootecnico.		
Caprette tibetane	1	Almeno 4 mq	20%	Abitazioni con giardino in zona agricola: stessi adempimenti normativi previsti per il possesso di una capra a uso zootecnico. Abitazione con giardino all'interno di un centro abitato: la detenzione di una capretta tibetana richiede il parere favorevole e preventivo dei Servizi Veterinari competenti per territorio fatti salvi gli stessi adempimenti previsti per il possesso di una capra a uso zootecnico.		

3. Requisiti per la commercializzazione

- a) **Requisiti generali:** per quanto riguarda il commercio di mammiferi d'affezione diversi dai cani e dai gatti vale quanto riportato nei punti 1 e 2 ai quali si aggiungono le prescrizioni di cui alle successive lett. b) e c) del presente punto;
- b) **Capienza massima:** nelle attività commerciali la densità di mammiferi non convenzionali diversi dai cani e dai gatti superiore al 20% rispetto a quella stabilita dal paragrafo 2 può essere accettata per un periodo non superiore a 3 giorni; le dimensioni delle gabbie da esposizione e la numerosità massima di mammiferi che possono ospitare vanno concordate con i Servizi Veterinari competenti per territorio nella fase antecedente al rilascio delle autorizzazioni.
- c) **Mammiferi zootecnici commercializzati come animali ornamentali o d'affezione (maialini nani vietnamiti, caprette tibetane):** i negozi che intendono commercializzare queste due specie devono essere dotati di spazi esterni contigui all'attività commerciale dove posizionare i recinti di cui al punto 2, Tabella 1.

CAPO II: UCCELLI

1. Specifiche tecniche concernenti la detenzione, l'allevamento e la commercializzazione di uccelli appartenenti alla fauna autoctona e alloctona (esotica e ornamentale)

Gli uccelli hanno esigenze eco-etologiche, metaboliche, sanitarie e di benessere profondamente diverse rispetto ai mammiferi e di questi aspetti bisogna tenere conto nella loro detenzione, allevamento e commercializzazione ai fini del mantenimento di un adeguato livello di benessere, nel rispetto della profilassi delle malattie infettive aviari.

a) **Modalità di detenzione:** le specie di uccelli che possono essere legittimamente detenute hanno caratteristiche biologiche diverse e tali da poter generare dubbi sulla loro corretta stabulazione e cura. Il detentore è tenuto ad acquisire idonee informazioni sulle corrette modalità di detenzione rivolgendosi ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio i quali vigilano sul rispetto delle medesime.

b) **Gabbie e voliere interne:** la distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata in maniera tale da impedire che gli uccelli rimangano incastrati con la testa; è vietato l'utilizzo di gabbie rotonde.

c) **Posizione delle gabbie:** Le gabbie non devono essere collocate a terra e devono essere posizionate lontane da fonti di calore o di freddo, possibilmente in una zona ben illuminata e tranquilla. L'esposizione al sole diretto è concessa a patto che parte della gabbia sia riparata dai raggi solari.

d) **Voliere esterne:** devono essere posizionate in un'area riparata dalle intemperie e schermate su almeno due lati rispetto ai venti prevalenti. I tetti delle voliere esterne devono essere coperti per almeno $\frac{1}{4}$ della loro estensione; la copertura deve essere posta sopra un posatoio o il nido degli animali ospitati. Per voliere esterne di ampie dimensioni, superiori ai 5 metri in lunghezza, sarà sufficiente una copertura adeguata su una parte del tetto (ove in rete). All'interno devono essere sistemati nidi e ripari anche a varie altezze, sufficienti agli uccelli ospitati. La copertura di almeno due delle pareti laterali rispetto ai venti dominanti delle voliere esterne può essere costituita da alberi, cespugli o fronde, ovvero altri materiali idonei a riparare i volatili dalle intemperie.

e) **Rete metallica:** le gabbie e le voliere non devono avere delle sporgenze sulle quali gli animali possano ferirsi. Inoltre, le gabbie devono essere a struttura elettrosaldata e verniciata con prodotti atossici; la rete metallica intrecciata è consentita nelle voliere per uccelli di grosse dimensioni o per animali da cortile.

f) **Posatoi:** la gabbia deve essere dotata di almeno due posatoi in maniera tale che l'animale possa volare da un posatoio all'altro. La distanza minima tra un posatoio e l'altro è fissata in cm 30, i posatoi devono essere ad un'altezza che impedisca il contatto della coda con il fondo della gabbia e devono essere collocati all'interno della gabbia o della voliera in maniera tale che le deiezioni degli animali non cadano nei beverini dell'acqua o nelle mangiatoie. I posatoi devono avere un diametro proporzionato con le specie cui sono destinati; indicativamente la zampa dell'uccello deve circondare il posatoio per circa $\frac{2}{3}$ del suo diametro;

g) **Fondo:** il materiale posto sul fondo delle gabbie non deve essere polverulento e deve essere cambiato di frequente, giornalmente in caso di gabbie affollate. Tra i materiali suggeriti, si annovera la carta e nelle gabbie di grandi dimensioni o le voliere, la sabbia, il *grit* o altro materiale idoneo. In nessun caso è consentito utilizzare come materiale di fondo per le gabbie e le voliere che ospitano uccelli, la sabbia per gatti; gli uccelli necessitano di poter ingerire sabbia e pietruzze fondamentali alla loro fisiologia digestiva e i conglomeranti presenti nella sabbia per gatti, se ingeriti, risultano tossici per questa classe di animali.

h) **Capienza massima:** il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni gabbia deve tener conto non solo delle dimensioni dell'animale ma anche delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie;

i) **Coabitazione:** nella stessa gabbia o voliera è consentita la stabulazione solamente di specie compatibili e non reciprocamente aggressive; ad esempio, i canarini non possono essere tenuti assieme ai pappagalli, seppur di piccola taglia; poiché sono comunemente commercializzate specie gregarie o sociali, maschi e femmine, adulti e giovani la scelta degli uccelli appartenenti ad una singola specie che possono condividere lo stesso spazio deve essere valutata di conseguenza;

j) **Acqua e cibo:** l'alimentazione fornita deve essere adeguata ai fabbisogni delle specie aviari tenute in cattività, il cibo e l'acqua devono essere, sempre a disposizione, freschi e somministrati con regolarità, i beverini e le mangiatoie devono essere di plastica o di metallo e devono essere lavati e disinfettati spesso.

k) **Illuminazione:** a tutti gli uccelli deve essere garantito un fotoperiodo consono con la stagione, con la temperatura ambientale e con le caratteristiche biologiche della specie, con un minimo di 8 ore ed un massimo di 12 ore (inverno – estate). In caso d'illuminazione ambientale scarsa bisogna provvedere con un'integrazione d'illuminazione artificiale con spettro idoneo.

l) **Areazione:** i locali devono essere dotati di adeguata ventilazione naturale o artificiale al fine di garantire un corretto ricambio d'aria, tale da impedire che sia avvertito odore di ammoniaca o altro odore sgradevole legato alla presenza di lettiera sporca o acqua stagnante.

m) **Catene e mezzi di contenzione:** è fatto divieto di tenere qualsiasi tipo di uccello legato con la catena o con altro mezzo di contenzione che impedisca loro il volo libero.

n) **Taglio o rimozione di penne/piume:** è vietato tagliare o rimuovere le penne e le piume degli uccelli, fatto salvo che tali procedure siano eseguite per ragioni sanitarie da parte di un medico veterinario il quale deve certificare per iscritto la tipologia e la motivazione della procedura eseguita.

o) **Profilassi sanitaria e benessere animale nelle attività commerciali:** ogni attività che commercia volatili deve avere almeno una gabbia "infermeria" schermata su tre lati e sul tetto, a disposizione per ospitare volatili feriti, ammalati o che necessitino per varie ragioni di essere isolati dalle gabbie di comunità.

p) **Profilassi sanitaria e benessere animale nelle mostre ornitologiche, nei concorsi di uccelli canori, nelle fiere e nei mercati ornitologici:** il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria competente per territorio fornisce indicazioni preventive agli organizzatori delle mostre ornitologiche, dei concorsi di uccelli canori, delle fiere e dei mercati ornitologici, finalizzate al rispetto del benessere animale alla prevenzione della diffusione di malattie infettive aviari come da normativa vigente e provvede altresì, di concerto con gli organi di vigilanza, alla verifica del rispetto delle medesime durante le manifestazioni.

q) **Rilascio in natura di uccelli acquistati come animali d'affezione:** è vietato rilasciare in natura, uccelli acquistati come animali d'affezione poiché tali soggetti sono di solito incapaci di sopravvivere nell'ambiente naturale e inoltre possono essere causa di gravi squilibri (ecologici, genetici e sanitari) per le popolazioni aviarie autoctone.

r) **Commercializzazione di specie aviari di grandi dimensioni:** gli esercizi commerciali che vendono specie aviari in grado di raggiungere grandi dimensioni, superiori a 25 cm di lunghezza testa-coda sono tenuti a informare gli acquirenti in merito alle future criticità gestionali di tali specie (dimensione delle voliere, costi di mantenimento e cura).

2. Dimensioni delle gabbie e delle voliere per la detenzione e l'allevamento di uccelli appartenenti alla fauna autoctona e alloctona (esclusi i rapaci e uccelli zootecnici allevati a fini ornamentali).

a) Uccelli di taglia piccola (sino a 15 cm di lunghezza testa-coda)

1) **Gabbia da riproduzione:** misure minime cm 55x28x 32 di altezza con 2 posatoi, capienza massima 2 riproduttori e la prole fino allo svezzamento.

2) **Gabbia da svezzamento e riposo:** misure minime e posatoi come quelle da riproduzione. Capienza massima 4 soggetti.

3) **Voliera:** misure minime 120 x 42 X 40 cm di altezza con 4 posatoi. Capienza massima 16 soggetti.

b) Uccelli di taglia media (da 16 a 25 cm di lunghezza testa-coda)

- 1) **Gabbia da riproduzione:** misure minime cm 60 x 31 x 35 di altezza con 2 posatoi, capienza massima 2 riproduttori e la prole fino allo svezzamento.
 - 2) **Gabbia da svezzamento e riposo:** misure minime e posatoi come quelle da riproduzione, capienza massima 4 soggetti.
 - 3) **Voliera:** misure minime 120 x 42 X 40 cm di altezza con 4 posatoi, capienza massima 12 soggetti.
- c) **Uccelli di taglia grande (>25 cm di lunghezza testa-coda):** alla luce delle innumerevoli specie tenute in cattività, considerate le diverse esigenze etologiche e di movimento, è difficile fornire delle misure assolute in termini di spazio minino applicabili a tutte le specie aviari, in quanto la taglia dell'animale non rappresenta di per sé un'informazione sufficiente per determinare le dimensioni minime della gabbia che deve ospitarlo. Ad esempio, a parità di taglia un uccello camminatore preferirà una gabbia a sviluppo verticale rispetto a un uccello volatore che usufruirà maggiormente di una gabbia a sviluppo orizzontale. Inoltre, molte specie aviari come ad esempio i pappagalli sono animali sociali e se tenute come animali da compagnia richiedono interazioni costanti con l'uomo, in particolar modo quando sono allevati individualmente. Pertanto, le dimensioni minime consentite per la detenzione e l'allevamento degli uccelli di taglia grande non sono fornite come delle misure assolute ma si ricavano dal prodotto della misura dell'apertura alare (definita come la distanza tra le due punte delle ali in posizione estesa) per delle costanti come segue:
- 1) **Uno o due soggetti adulti con eventuale prole fino allo svezzamento:**
 - Lunghezza gabbia = 4 volte l'apertura alare
 - Larghezza gabbia = 2 volte l'apertura alare
 - Altezza gabbia = 2 volte l'apertura alare
 - 2) **Pappagalli e uccelli arrampicatori:** le costanti di altezza e lunghezza si invertono e quindi: Lunghezza = 2 volte l'apertura alare; Altezza = 4 volte l'apertura alare; Larghezza invariata.
 - 3) **Soggetti in più e proporzioni diverse delle gabbie:** per ogni soggetto in più le dimensioni devono essere aumentate del 20%. Sono consentite gabbie con proporzioni diverse che garantiscano tuttavia lo stesso spazio interno in termini di volume, nel rispetto delle esigenze biologiche ed etologiche delle specie da ospitare.
- d) **Pappagalli che escono dalla gabbia:** esclusivamente nell'ipotesi comprovata in cui il detentore faccia uscire quotidianamente per un periodo di almeno 3 ore, anche non consecutive, il pappagallo dalla gabbia, quest'ultima potrà avere dimensioni inferiori rispetto a quanto indicato nel punto 3 lett. a). Una discriminante per l'applicazione della deroga da parte degli organi preposti alla vigilanza sarà data dalla palese domesticità e abitudine al contatto con il detentore di questi pappagalli.
- e) **Uccelli da richiamo:** gli uccelli utilizzati per la caccia al capanno di cui alla L. 157/92 possono essere tenuti in gabbie di cubatura inferiore rispetto alle prescrizioni di cui al punto 2 lett. a), b) e c), nel periodo di utilizzo ai fini venatori. Al termine di tale periodo, gli uccelli dovranno essere trasferiti in gabbie o voliere nel rispetto dei requisiti per la detenzione non commerciale di uccelli previsti da questo regolamento.

3. **Dimensioni delle gabbie e degli ausili utilizzati per il trasporto non commerciale dell'avifauna autoctona o alloctona al seguito del detentore o per motivi sanitari:** in tali occasioni non si applica quanto previsto nel punto 2. Gli uccelli dovranno essere trasportati in contenitori di requisiti tali da garantire il massimo benessere e il minor stress all'animale compatibilmente con lo stato sanitario e le esigenze specie-specifiche del volatile trasportato.
4. **Requisiti per il commercio di uccelli**
- a. **Requisiti generali:** per quanto riguarda il commercio di uccelli vale quanto riportato nel punto 2 lett. a), b) e c) ai quali si aggiungono le prescrizioni di cui alle successive lettere b), c), d) ed e) del presente punto 4;
 - b. **Capienza massima:** nelle attività commerciali la densità degli uccelli superiore al 20% rispetto a quella stabilita dal punto 2 lett. a), b) e c) può essere accettata per un periodo non superiore a 3 giorni;
 - c. **Uccelli e pappagalli di taglia grande (> 25 cm di lunghezza testa-coda):** valgono le prescrizioni di cui al dal punto 2 lett. c) . Nel caso specifico di pappagalli domestici di taglia grande, tali animali possono rimanere nell'attività commerciale solamente per il tempo necessario alla loro consegna all'acquirente, quantificabile in 2 giornate lavorative di permanenza nei locali, fatte salve le prescrizioni di cui punto 2 lett. d).
 - d. **Rapaci:** la commercializzazione dei rapaci può avvenire nei limiti e in accordo con la legislazione vigente ma tali animali, per motivazioni legate al loro benessere, non possono essere tenuti negli esercizi commerciali.
 - e. **Uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o d'affezione:** le attività commerciali che intendono vendere uccelli zootecnici allevati come animali ornamentali o d'affezione devono essere dotate di voliere esterne contigue all'attività commerciale dove ospitare questi uccelli, fatti salvi gli stessi adempimenti normativi previsti per la rivendita di uccelli zootecnici. Nel caso di esercizi commerciali privi di voliere esterne contigue, gli uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o d'affezione possono rimanere all'interno dell'attività commerciale solamente per il tempo necessario alla loro consegna all'acquirente, quantificabile in 1 giornata lavorativa di permanenza nei locali, in voliere poste a terra e senza fondo grigliato delle dimensioni minime di 1m x 1m, nel rispetto delle specifiche tecniche e prescrizioni generali di cui al punto 1 e fatti salvi gli stessi adempimenti normativi previsti per la rivendita di uccelli zootecnici.
5. **Mostre ornitologiche, Concorsi di uccelli canori, Fiere e mercati ornitologici**
- a) **Mostre ornitologiche**
 - 1) **Fase pre-mostra e mostra:** limitatamente alla fase pre-mostra (15 giorni antecedenti) e durante il periodo dell'esposizione alle mostre ornitologiche, sono autorizzate gabbie di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto dal punto 2 per consentire l'abituazione degli uccelli e le previste valutazioni della giuria al fine di limitare lo stress nei soggetti esposti, nei limiti e in conformità alle prescrizioni previste dalla Confederazione Ornitologica Mondiale (C.O.M.) e applicate dalle associazioni di allevatori amatoriali in Italia (Federazione Ornicoltori Italiani – F.O.I. e altre associazioni

ornitologiche amatoriali regolarmente costituite e riconosciute).

- 2) **Identificazione degli uccelli:** tutti gli uccelli esposti devono essere inanellati con anello inamovibile dell'associazione ornitologica di riferimento (F.O.I., altre) o identificati individualmente mediante microchip e/o provvisti di certificazione CITES quando previsto dalla normativa vigente. Nel caso di uccelli appartenenti alla fauna autoctona che rientra tra le specie utilizzate per la caccia al capanno, tutti i soggetti dovranno essere identificati singolarmente mediante anelli inamovibili o a chiusura con linguetta rilasciati dalle Province in cui gli uccelli sono stati catturati ai sensi della L. 157/92 e s.m.i..
 - 3) **Distanza gabbie-pubblico:** il pubblico e i visitatori della mostra non devono poter toccare con le mani le gabbie in esposizione e pertanto saranno presi tutti gli accorgimenti del caso al fine di ridurre questa fonte di stress per gli uccelli mediante l'utilizzo di delimitatori a nastro mobili con piantana che garantiscano il rispetto della distanza tra visitatori e volatili esposti.
 - 4) **Medico Veterinario della mostra:** gli organizzatori di ogni manifestazione o mostra ornitologica dovranno indicare al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria competente per territorio, il nome di un medico veterinario di riferimento della manifestazione o mostra, il quale interverrà a richiesta degli organizzatori in caso di volatili ammalati o feriti.
 - 5) **Profilassi malattie infettive e benessere:** i volatili che durante la mostra manifestino sintomi di sofferenza, malessere o comportamenti anomali devono essere allontanati dalla zona mostra aperta al pubblico, trasferiti in una gabbia infermeria posta in un ambiente chiuso e visitati dal veterinario della mostra per le opportune cure del caso.
- b) Concorsi di uccelli canori
- 1) **Requisiti:** valgono i requisiti delle mostre ornitologiche.
 - 2) **Delimitatori a nastro:** se le gabbie con gli uccelli canori sono appese agli alberi, la giuria della mostra a sua discrezione, può decidere di non installare delimitatori a nastro mobile con piantana.
- c) Fiere e mercati ornitologici
- 1) **Requisiti:** valgono le indicazioni previste per la commercializzazione degli uccelli. In particolare, devono essere evitati i problemi di sovraffollamento.
 - 2) **Gabbie "da richiamo" o "caccia al capanno":** è fatto divieto assoluto di mantenere gli uccelli in gabbie di cubatura inferiore rispetto a quanto previsto dal punto 2.
 - 3) **Posizione delle gabbie:** non possono essere appoggiate a livello del terreno ma devono essere posizionate ad almeno 50 cm da terra (questa prescrizione non vale per gli uccelli zootecnici commercializzati come animali d'affezione).
 - 4) **Delimitazione e accesso:** l'area deputata allo svolgimento della mostra ornitologica deve essere perimetrata e l'ingresso

deve essere controllato anche se la manifestazione non prevede un biglietto di ingresso.

- 5) **Ingresso di cani:** è fatto divieto di introdurre cani all'interno del perimetro della mostra ornitologica.
- 6) **Vendita di uccelli zootecnici:** ai fini della profilassi delle malattie infettive la vendita di uccelli zootecnici deve avvenire in un'area separata rispetto alla zona dove si tiene la mostra ornitologica; la scelta dell'area è concordata di concerto con i Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio. Non si applicano le prescrizioni di cui al punto lett. e), fatti salvi gli stessi adempimenti relativi al trasporto, alla densità e al benessere dei soggetti previsti dalla normativa vigente per gli uccelli zootecnici.

CAPO III: RETTILI E ANFIBI

1. Specifiche tecniche concernenti la detenzione, l'allevamento e la commercializzazione di rettili e anfibi tenuti come animali d'affezione, ai sensi dell'articolo 4 della Legge.

a) **Modalità di detenzione:** le specie di rettili e anfibi che possono essere legittimamente e legalmente detenute, hanno esigenze eco-etologiche, metaboliche, sanitarie e di benessere diverse e tali da poter generare dubbi sulla loro corretta detenzione, allevamento e commercializzazione. Il detentore è tenuto ad acquisire idonee informazioni sulle corrette modalità di detenzione rivolgendosi ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio i quali vigilano sul rispetto delle medesime.

- 1) **Terrari e terracquari:** non devono avere il fondo grigliato, devono essere costruite con materiali atossici e non devono avere spigoli/superfici che possano provocare lesioni agli animali che ospitano. Per i rettili palustri e gli anfibi, il terracquario deve essere dotato di un settore con acqua e un altro con lettiera asciutta affinché gli animali non siano costretti a nuotare continuamente. Inoltre, il terracquario deve avere un contenitore o una sezione all'interno della quale gli animali possono immergersi completamente nell'acqua che va mantenuta pulita con l'ausilio di un filtro o di cambi frequenti al fine di allontanare le deiezioni.
- 2) **Temperatura e umidità:** deve essere presente un idoneo sistema di riscaldamento e di ricambio d'aria che permetta di creare condizioni di temperatura diversificate per consentire un'adeguata termoregolazione. Nel caso di terracquari deve essere presente anche un impianto di riscaldamento e filtraggio dell'acqua. Per le specie desertiche il tasso di umidità può essere inferiore al 40% mentre per quelle palustri o acquatiche l'intervallo di riferimento va dal 50 al 90%. La temperatura varia a seconda della specie dai 20 ai 30°C o più, con una variazione legata al ritmo notte-giorno.
- 3) **Capienza massima:** il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni terrario deve tenere conto non solo delle dimensioni dell'animale ma anche delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie;

- 4) **Acqua e cibo:** l'alimentazione fornita deve essere adeguata ai fabbisogni delle specie, il cibo e l'acqua devono essere, sempre a disposizione, freschi e somministrati con regolarità e le mangiatoie, quando presenti, devono essere di plastica o di metallo e devono essere lavate e disinfettate spesso.
- 5) **Illuminazione:** deve essere garantito un fotoperiodo consono con le caratteristiche biologiche della specie, con un minimo di 8 ore e un massimo di 12 ore (inverno – estate) mediante lampade a spettro solare per rettili e anfibi.
- 6) **Areazione:** i locali devono essere dotati di adeguata ventilazione naturale o artificiale al fine di garantire un corretto ricambio d'aria, tale da impedire che sia avvertito odore di ammoniaca o altro odore sgradevole legato alla presenza di lettiera sporca o acqua stagnante.
- 7) **Dimensioni dei terrari:** le dimensioni dei terrari devono consentire movimenti agevoli degli animali in relazione alla propria andatura e devono permettere un'agevole inversione del senso di marcia. A seconda che debbano ospitare specie terricole o arboricole i terrari avranno uno sviluppo orizzontale o verticale. Per rettili e anfibi di piccole dimensioni, la capacità minima del contenitore che li ospita non deve essere inferiore a 60 x 40 x 35 cm di altezza (60 cm di altezza nel caso di specie arboricole). Si riportano in Tabella 1 le indicazioni relative alle dimensioni minime dei terrari o terracquari per i principali gruppi di rettili e anfibi tenuti come animali d'affezione.
- 8) **Dimensioni degli acquari per tartarughe palustri o d'acqua dolce:** questi rettili hanno bisogno di molto spazio e l'acquario, anche per i soggetti di piccolissima taglia, non deve essere inferiore a cm 60 x 40 x 25 cm di altezza, profondità dell'acqua di almeno 5 cm con piattaforma asciutta, sulla quale le tartarughe possano sostare al di fuori dell'acqua.
- 9) **Arricchimento ambientale:** tutte le specie di rettili al fine di mantenere un adeguato standard di benessere richiedono che il terrario sia dotato di arricchimenti ambientali consono con le necessità fisiologiche ed etologiche di ogni specie come ad esempio rami, piattaforme sopraelevate, substrato idoneo per la lettiera, etc.
- 10) **Rilascio in natura di rettili e anfibi acquistati come animali d'affezione:** è vietato rilasciare in natura, negli stagni, nei fiumi e nei torrenti, esemplari di rettili e anfibi acquistati come animali d'affezione, con particolare riferimento alle tartarughe palustri e d'acqua dolce e ai serpenti.

Tabella 1: dimensioni dei terrari/acquari per i rettili d'affezione più comunemente tenuti in cattività (valori di riferimento minimi per 1-2 esemplari)

Specie	Lunghezza	Larghezza	Altezza minima ricovero (cm)
Tartarughe terrestri (testuggini)	4xLA*	3xLA	2xLA
Tartarughe palustri e d'acqua dolce	4xLA	3xLA	3xLA
Iguana dai tubercoli o verde	1,5xLA	1xLA	1,5xLA

Sauri	1,5xLA	1,5xLA	2xLA
Serpenti (fino a 2 metri di lunghezza)**	0,66xLA	0,33xLA	0,33xLA (0,66xLA per le specie arboricole)

Note

*LA=lunghezza dell'animale più grande espressa in cm (dalla testa alla coda inclusa, per le tartarughe vale la lunghezza del carapace);

**Serpenti di dimensioni superiori ai 2 metri: le costanti lunghezza e larghezza vanno duplicate; di solito vengono stabulati in stanze appositamente arredate.

2. Requisiti per la commercializzazione

- a) **Requisiti generali:** per quanto riguarda il commercio di rettili d'affezione vale quanto riportato nel punto 1 al quale si aggiungono le seguenti lettere b), c) e d) del presente punto 2;
- b) **Capienza massima:** nelle attività commerciali la densità di rettili superiore al 20% rispetto a quella stabilita dal punto 1 può essere accettata per un periodo non superiore a 3 giorni; le dimensioni dei terrari e degli acquari da esposizione e la numerosità massima di rettili che possono ospitare vanno concordate con i Servizi Veterinari competenti per territorio nella fase antecedente al rilascio dell'autorizzazione per la commercializzazione di animali.
- c) **Rettili di grandi dimensioni:** gli esercizi commerciali che vendono rettili potenzialmente in grado di raggiungere dimensioni superiori ai 30 cm, sono tenuti a informare gli acquirenti in merito alle future criticità gestionali di tali specie (dimensione dei ricoveri e costi di mantenimento e cura).
- d) **Profilassi sanitaria e benessere animale nelle attività commerciali:** ogni attività che commercia rettili deve avere almeno 1 terrario "infermeria", a disposizione per ospitare animali feriti, ammalati o che necessitano per varie ragioni di essere isolati dai terrari o dagli acquari di comunità.

CAPO IV: PESCI

1. Specifiche tecniche concernenti la detenzione, l'allevamento e la commercializzazione di pesci d'acquario, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 20/2012

- a) **Modalità di detenzione:** le specie di pesci di acqua dolce o marina che possono essere legittimamente detenute hanno esigenze eco-etologiche, metaboliche, sanitarie e di benessere diverse e tali da poter generare dubbi sulla loro corretta detenzione, allevamento e commercializzazione. Il detentore è tenuto ad acquisire idonee informazioni sulle corrette modalità di detenzione rivolgendosi ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio, i quali vigilano sul rispetto delle medesime.
- b) **Caratteristiche degli acquari:** la corretta detenzione in cattività dei pesci è correlata a idoneo volume d'acqua, caratteristiche fisico-chimiche, temperatura, ossigenazione, illuminazione e filtraggio dell'acquario che li ospita. Tali parametri devono essere garantiti e conformi alle esigenze delle diverse specie di pesci: devono essere presenti un impianto di riscaldamento e di filtraggio dell'acqua mentre l'illuminazione deve essere garantita con un fotoperiodo consono con le caratteristiche biologiche delle specie con un minimo di 8 ore e un massimo di 12 ore (inverno – estate) mediante lampade a spettro solare per acquari.
- c) **Dimensioni degli acquari:** i pesci ospitati devono potersi muovere agevolmente nella vasca e si utilizza la seguente regola generale per il

calcolo della densità di popolazione massima per una vasca: per ogni pesce di lunghezza < a 5 cm 1 litro di acqua per cm; per ogni pesce superiore ai 5 cm di lunghezza 2 litri di acqua per cm. La lunghezza è calcolata in base alla distanza bocca/estremità della coda; in ogni caso, a prescindere dal numero e dalle dimensioni dei pesci ospitati l'acquario non dovrà mai avere un volume inferiore ai 20 litri d'acqua.

- d) **Forma degli acquari:** è vietato l'utilizzo di acquari sferici, di bocce di vetro e di batterie di piccolissimi acquari per pesci combattenti ("bettiere"). I pesci rossi (*Carassius auratus*) e i pesci combattenti (*Betta splendens*) hanno le stesse esigenze fisiologiche ed eco-etologiche delle altre specie di pesci e non possono essere confinati in acquari che non rispettano le dimensioni di cui al punto 1 lett. c).
- e) **Capienza massima:** il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni acquario deve tenere conto non solo delle dimensioni del pesce ma anche delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie. Le specie sociali devono essere stabulate in gruppo mentre quelle solitarie e territoriali devono essere ospitate in coppia o individualmente a seconda delle necessità.
- f) **Acqua e cibo:** l'alimentazione fornita deve essere adeguata ai fabbisogni delle specie, dovrà essere somministrata con regolarità senza eccessi che potrebbero inquinare l'acqua e danneggiare la salute dei pesci.
- g) **Rilascio in natura di pesci d'acquario:** è vietato rilasciare in natura, negli stagni, nei fiumi e nei torrenti, esemplari di pesci acquistati come animali d'acquario.
- h) **Commercializzazione di pesci di grandi dimensioni:** gli esercizi commerciali che vendono pesci potenzialmente in grado di raggiungere grandi dimensioni, superiori ai 30 cm di lunghezza testa-coda, sono tenuti ad informare gli acquirenti in merito alle future criticità gestionali di tali specie (dimensione degli acquari, costi di mantenimento e cura).

2. Requisiti per la commercializzazione

- a) **Requisiti generali:** per quanto riguarda il commercio di pesci d'acquario vale quanto riportato nel punto 1 al quale si aggiungono le seguenti indicazioni:
- b) **Capienza massima:** nelle attività commerciali la densità di pesci superiore al 20% rispetto a quella stabilita dal punto 1 può essere accettata in funzione dell'adeguatezza degli impianti di filtrazione e ossigenazione. Le dimensioni degli acquari da esposizione e la numerosità massima di pesci che possono ospitare vanno concordate con i Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio nella fase antecedente al rilascio dell'autorizzazione per la commercializzazione di animali.
- c) **Profilassi sanitaria e benessere animale nelle attività commerciali:** ogni attività che commercia pesci deve avere almeno un acquario da quarantena, a disposizione per ospitare animali feriti, ammalati o che necessitano per varie ragioni di essere isolati dagli acquari di comunità.
- d) **Manifestazioni, fiere e mercati:** è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente pesci in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo, nelle mostre, nelle fiere e nei mercati in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
- e) **Trasporto e procedure d'importazione di pesci d'acquario:** si rimanda ai Reg. C.E. 1/2005, CE n. 1251/2008, alla nota del Ministero della Salute n. 19383 del 18/05/06, "Protezione degli animali durante il trasporto (D.L.vo

CAPO V: EQUIDI

Specifiche tecniche per la tutela e la gestione degli equidi (cavalli, pony, asini, muli e bardotti) che recepiscono integralmente il Codice per la Tutela e la gestione degli equidi predisposto dal Ministero della Salute.

1.1. Detenzione degli equidi

a) Alimentazione e stato di nutrizione

La corretta alimentazione è fondamentale per mantenere l'equide nelle condizioni ottimali, deve essere di qualità adeguata e in quantità sufficiente e va predisposta in considerazione alle caratteristiche di specie, di razza e in relazione al fabbisogno metabolico.

Gli equidi sono erbivori che vanno alimentati con moderate quantità di cibo somministrato più volte al giorno e riforniti in modo permanente di acqua.

Nella razione alimentare vanno assicurate le giuste proporzioni tra gli alimenti (erba, fieno, fieno insiato, mangimi, etc.) in base alle esigenze della specie, a quelle fisiologiche e all'attività svolta, anche al fine di evitare l'insorgere di eventuali patologie.

I foraggi e i mangimi devono essere di buona qualità e correttamente conservati.

Un buon pascolo può assicurare un importante apporto di fibre e di minerali, ma in caso di scarsità di erba è necessario integrare la dieta dell'equide con ulteriori alimenti.

Mangime e foraggio ammuffito o stantio non possono essere somministrati.

Gli equidi non possono essere sottoposti a lavori intensi subito dopo la somministrazione di cibo.

Le attrezzature per la somministrazione di alimenti e di acqua vanno progettate, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e non devono potenzialmente rappresentare per gli animali motivo di difficoltà gestionale o causa di lesioni.

Nel caso di equidi nutriti in gruppo le mangiatoie devono essere tali da garantire la possibilità di alimentazione per ciascun animale e ridurre al minimo i rischi di conflitto o competizione.

Il peso e lo stato di nutrizione di ogni equide vanno regolarmente monitorati al fine di individuare tempestivamente cali ponderali quali indicatori di malessere o patologia. Qualunque variazione nella dieta, sia per qualità o quantità, deve avvenire in modo graduale, anche al fine di evitare eventuali patologie correlate.

Di seguito le tabelle indicative per la valutazione dello stato nutrizionale degli equidi.

- Metodo per valutare la condizione corporea di un cavallo (Body Condition Score)

0. sottopeso, cachettico

1. molto magro

2. magro

3. in forma

4. grasso

5. obeso

(basato sul metodo Carroll & Huntington) – Copyright NEWC Aprile 2003

Per ottenere il punteggio, in primo luogo assegnare il punteggio alla zona pelvica poi arrotondare di mezzo punto se differisce di un punto o più rispetto a schiena o collo

	PELVI	SCHIENA E COSTOLE	COLLO
1. sottopeso, cachettico	Spigoloso, pelle tesa. Posteriore molto incavato. Profonda cavità sotto la coda	Pelle tesa sulle costole. Linea dorsale acuta e molto prominente.	Collo da pecora pronunciato. Stretto e debole alla base.
2. molto magro	Pelvi e groppa prominenti. Posteriore incavato ma la pelle non è tesa. Profonda cavità sotto la coda	Costole facilmente visibili. Linea dorsale prominente con pelle infossata su entrambi i lati.	Collo da pecora, base stretta e debole.
3. magro	Posteriore piatto su entrambi i lati della linea dorsale. Groppa ben definita, qualche camosità. Piccola cavità sotto la coda.	Costole appena visibili. La linea dorsale è coperta ma le singole vertebre possono essere apprezzate.	Sottile ma solido
4. in forma	Camose e rotondeggianti. Non c'è formazione di pliche. Pelvi facilmente apprezzabili.	Costole appena ricoperte e facilmente apprezzabili. Non c'è formazione di pliche lungo la schiena. La linea dorsale è ben coperta ma le singole vertebre possono essere apprezzate	Non c'è accumulo adiposo sotto la criniera (eccetto che per gli stalloni) collo solido.
5. grasso	Pliche alla radice della coda. Pelvi coperte di grasso, occorre premere notevolmente per apprezzarle.	Costole ben ricoperte - occorre premere per apprezzarle	Leggero accumulo adiposo sotto la criniera. Ampio e solido
6. obeso	Marcata pliche alla base della coda. Pelle distesa. Pelvi coperte, non possono essere apprezzate.	Costole nascoste, non possono essere apprezzate. Marcata formazione di pliche lungo la schiena. Schiena ampia e piatta.	Marcato accumulo adiposo sotto la criniera molto ampio e solido. Plica di adipe.

- Metodo per valutare la condizione corporea di un asino (Body Condition Score)

1. sottopeso, cachettico
2. moderatamente magro
3. ideale
4. grasso
5. obeso

I depositi di adipe possono essere distribuiti in modo difforme specialmente sul collo e nei posteriori. Alcuni depositi di adipe resistente possono essere conservati nell'evenienza di perdita ponderale e/o possono calcificarsi (indurimento). Un'attenta valutazione di tutte le aree deve essere effettuata, valutazioni che andranno combinate per avere il punteggio totale. Mezzo punto può essere assegnato quando gli asini cadono a metà dei punteggi. La valutazione può essere difficile nel caso di asini anziani in ragione della loro mancanza di massa muscolare e di tono che dà l'apparenza di magrezza dorsale con area ventrale della regione addominale pendente benché la condizione d'insieme può essere moderata.

	COLLO/ SPALLE	GARRESE	COSTOLE/ ADDOME	SCHIENA/ LOMBI	QUARTI POSTERIORI
1.	Collo sottile con	Linea	Le costole possono	Linea dorsale	Articolazione

sottopeso cachettico	strutture ossee facilmente apprezzabili il collo si inserisce nella spalla in modo brusco. Strutture ossee della spalla facilmente apprezzabili, spigolose	dorsale del garrese prominente e facilmente apprezzabile	essere visibili a distanza e facilmente apprezzabili. Addome retratto.	prominente e processi trasversi facilmente apprezzabili	delle anche visibili e facilmente apprezzabili (garretto e ileo ed ischio). marcata atrofia muscolare. Può esservi cavità sotto la coda
2. moderatamente magro	Lieve sviluppo muscolare sulle strutture ossee. Piccolo gradino nell'inserzione del collo sulla spalla	Linea del garrese leggerment e ricoperta. I processi spinosi sono apprezzabili ma non prominenti	Costole non visibili ma facilmente apprezzabili	Processi spinosi in area dorsale e trasversi apprezzabili con lieve pressione. Lieve sviluppo muscolare su entrambi i lati della linea mediana	Scarsa trofia muscolare nel treno posteriore, ossa iliaco e ischio apprezzabili facilmente
3. ideale	Buon sviluppo muscolare, le ossa sono apprezzabili sotto un leggero strato muscolare/adiposo. Il collo si inserisce in modo fluido sulla spalla che appare rotondeggiante	Buona copertura di muscolo/adiposo sui processi spinosi dorsali, il garrese si inserisce uniformemente nella schiena	Costole ricoperte da un sottile strato adiposo/muscolare, le costole possono essere apprezzate con una leggera pressione. Addome solido con un buon tono muscolare e profilo piatto.	Non sono apprezzabili i processi spinosi in area dorsale e trasversi. È buono lo sviluppo muscolare su entrambi i lati della linea mediana	Buona trofia muscolare del treno posteriore, ossa iliaco e ischio rotondeggianti in apparenza, possono essere apprezzabili con una lieve pressione.
4. grasso	Collo spesso, accumulo adiposo sotto la criniera duro, spalla coperta da uno strato adiposo uniforme	Ampio garrese, le ossa possono essere apprezzate tramite una pressione decisa	Costole in area dorsale apprezzabili solo tramite una pressione decisa, costole dell'area ventrale possono essere apprezzate più facilmente. Accumulo adiposo in area addominale.	Solo tramite una pressione decisa possono essere apprezzati i processi spinosi in area dorsale e trasversi. Leggera piega lungo la linea mediana	Treno posteriore rotondeggiante, le ossa possono essere apprezzate solo tramite una pressione decisa. Depositi adiposi uniformemente e distribuiti
5. obeso	Collo spesso, prominente accumulo adiposo sotto la criniera che può ripiegarsi su un lato. Spalla rotondeggiante e prominente di grasso.	Garrese ampio, ossa non più palpabili	Ampi depositi di grasso spesso difforni coprono le aree dorsale e anche ventrale delle costole. Costole non palpabili. Addome pendente in larghezza e verso il basso	Ampia schiena, non è possibile palpare i processi spinosi o trasversi. Profonda piega lungo la linea mediana con depositi adiposi prominenti su entrambi i lati	Non sono palpabili le ossa iliaco e ischio, depositi adiposi possono pendere su ambedue i lati dell'attaccatura della coda, l'adipe è spesso difforme e prominente.

b) **Acqua**

Gli equidi necessitano quotidianamente di una elevata quantità di acqua che varia a seconda del singolo soggetto, dell'attività e della temperatura esterna; devono pertanto avere una costante disponibilità di acqua fresca, pulita, priva di residui e sostanze estranee che ne alterino sapore ed odore. Anche nel caso di equidi

detenuti all'aperto l'accesso alle fonti di acqua deve essere agevole e l'acqua deve essere in quantità e di qualità adeguata. Gli abbeveratoi e i contenitori di acqua vanno puliti con regolarità. Nel caso di equidi scuderizzati l'erogatore automatico di acqua va previsto in ogni box.

c) Gestione e cura

Il proprietario e il detentore sono tenuti a verificare la salute e il benessere dell'equide nonché lo stato e l'efficienza delle strutture, delle attrezzature e degli impianti, sia automatici che meccanici e ad ispezionare gli stessi almeno una volta al giorno.

Qualora si rilevino difetti di funzionamento si deve provvedere prontamente alla loro riparazione e nel frattempo approntare adeguate misure per salvaguardare la salute e il benessere dell'animale. Le attrezzature e i diversi accessori devono essere posizionati in modo da non provocare lesioni agli equidi e, se accessibili, devono essere privi di asperità o spigoli appuntiti o taglienti.

Il proprietario e il detentore devono assicurare adeguate cure agli animali malati o feriti, ricorrendo all'intervento del medico veterinario quando necessario e sono responsabili dell'attuazione delle cure sanitarie e dei trattamenti prescritti.

L'utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari deve avvenire conformemente alle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2006).

Il proprietario e il detentore devono provvedere a:

- a) assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi;
- b) assicurare un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell'animale;
- c) consentire all'equide un regolare esercizio fisico;
- d) adottare le precauzioni necessarie per evitare la fuga.

Gli equidi sono animali che in natura vivono in branco e preferibilmente in gruppi sociali. Dovrebbero poter socializzare con membri della loro stessa specie ma, ove ciò non sia possibile, altri animali possono essere impiegati per dar loro compagnia. Nella formazione di nuovi gruppi occorre prestare attenzione alla compatibilità dei diversi componenti ed è indispensabile separare i soggetti incompatibili.

Va garantita la libertà di movimento propria dell'animale che non deve essere limitata in modo tale da causare all'equide inutili sofferenze o lesioni. Qualora gli equidi siano custoditi all'interno di un box va prevista la fruizione quotidiana di un paddock compatibile con le caratteristiche morfologiche e della razza nonché la possibilità di regolare esercizio fisico. La scuderizzazione permanente in posta risulta inadeguata ed è pertanto consigliabile che gli equidi siano scuderizzati in box. Gli equidi, ad esclusione di quelli detenuti all'aperto, vanno puliti e strigliati regolarmente e si deve inoltre provvedere alla regolare cura e pareggio dei piedi.

d) Impianti per la detenzione degli equidi

Gli impianti per la detenzione degli equidi devono coniugare le vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, prevenzione e sicurezza con le esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere degli equidi. Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione o che direttamente o indirettamente vengono a contatto con gli equidi, devono essere tali da minimizzare i rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.

1) Requisiti essenziali per gli impianti di scuderizzazione permanenti

Per strutture permanenti si intendono le strutture fisse ove sono ricoverati equidi per qualsivoglia attività. Le aree di scuderizzazione vanno realizzate ed attrezzate in modo da consentire la permanenza

degli equidi e lo svolgimento delle attività con gli equidi in condizione di sicurezza ed igiene sia per gli animali che per gli utenti.

2) Spazi per la stabulazione dei cavalli

Le strutture vanno realizzate in materiali idonei tali da resistere e proteggere gli animali dagli eventi atmosferici nonché garantire un adeguato isolamento termico. Le pareti devono avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore e comunque almeno fino ad un'altezza di mt. 1,20. Nel caso in cui non sia prevista una parete piena al di sopra di mt. 1,20, le eventuali pareti grigliate o con sbarre, devono essere concepite in modo tale da non consentire il passaggio dell'arto del cavallo. Le pareti dovranno essere impermeabili, lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili.

3) Pavimentazione

Tutte le pavimentazioni calpestabili destinate ai cavalli devono essere non sdruciolevoli, con una pendenza moderata e tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia delle superfici.

4) Porte di accesso

Le porte di accesso dovrebbero essere di altezza non inferiore a mt 3, di dimensioni non inferiori a mt 1.20 di larghezza e provviste di una porta inferiore e di una porta superiore, con spigolo stondati; la porta inferiore dovrebbe avere un'altezza tale che il cavallo o il pony possa agevolmente guardare all'esterno. Le porte dovranno aprirsi o scorrere all'esterno ed essere provviste di meccanismi per assicurare la chiusura ma tali da garantire un'apertura veloce in caso di evacuazione degli animali per emergenza. Non è opportuno predisporre file parallele di box in numero superiore a dieci. In caso di file di numero superiore sarà necessario interrompere la successione e prevedere vie di fuga tra i blocchi di box. È consigliabile che ogni box garantisca l'affaccio verso l'esterno del cavallo con finestra dotata di sportello di chiusura.

5) Copertura

Il tetto deve garantire un'idonea protezione e coibentazione ed essere posto ad un'altezza tale da permettere adeguata ventilazione e comunque non inferiore a mt 3.

6) Finestre

Le finestre devono garantire adeguata luminosità e circolazione di aria. Nel caso in cui le finestre siano accessibili agli equidi, si consiglia l'utilizzo di materiali infrangibili oppure la predisposizione di griglie poste a protezione.

7) Ventilazione

Va prevista la ventilazione naturale o forzata nei locali di detenzione degli equidi tale da non creare correnti d'aria dirette sugli equidi. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionali al volume della struttura. Un'adeguata pulizia e ventilazione delle scuderie dovrebbero consentire la riduzione al minimo delle polveri.

8) Temperatura

Nelle aree di scuderizzazione dovrebbe essere garantita una temperatura compresa tra 0° e 35°C ed in situazioni meteorologiche particolari vanno assunte misure a tutela degli equidi anche attraverso una ventilazione forzata.

9) Rumore

Gli equidi non vanno sottoposti a rumori eccessivi per un periodo prolungato

10) Illuminazione e impianti elettrici

Gli animali custoditi nei box e nelle scuderie non possono essere tenuti né costantemente al buio né costantemente esposti ad illuminazione artificiale. Al fine di consentire l'ispezione completa degli animali va prevista un'adeguata illuminazione fissa o mobile e ogni box dovrebbe essere dotato di impianto di illuminazione. Gli impianti elettrici vanno predisposti in maniera tale da non essere accessibili agli equidi e prevedere un numero adeguato di prese di corrente.

11) Impianti tecnici

Sono compresi tra gli impianti tecnici, gli impianti elettrici, gli impianti di allarme e rilevazione antincendio, l'impianto idrico e l'impianto antincendio e di videosorveglianza. Gli impianti tecnici dovranno essere realizzati in conformità alla vigente normativa di legge.

12) Dimensione dei box

Il box deve avere spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente. Le misure minime sono le seguenti:

- cavalli 3,00m x 3,00m (Misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di taglia grande)

- pony 2,80m x 2,80m (Misure inferiori potranno essere adottate per pony di piccola taglia) Per i box da parto e le fattrici con puledro andrebbero previsti spazi non inferiori a 3,00 m x 4,00 m. I corridoi che conducono ai box dovrebbero essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro.

13) Dimensione dei box

La lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico e possibilmente esente da polveri e muffe, mantenuta pulita ed in condizioni igieniche adeguate, asciutta ed in quantità sufficiente, tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire all'equide di sdraiarsi comodamente.

e) Requisiti essenziali per gli impianti di scuderizzazione provvisori

Nel caso di manifestazioni sportive, fiere, mostre, rassegne, etc., possono essere predisposte strutture provvisorie per la scuderizzazione degli equidi che devono comunque essere idonee a garantire la tutela del loro benessere, salute e sicurezza. Gli impianti dovrebbero avere caratteristiche di facile e veloce montaggio e smontaggio utilizzando adeguati sistemi di aggancio che ne garantiscano la solidità e l'incolumità per persone e animali.

1) Coperture dei box

Le coperture dei box vanno realizzate con materiali resistenti agli eventi atmosferici, ancorati alle strutture portanti e di adeguate pendenze, sollevati rispetto ad almeno una delle pareti verticali, in modo da permettere il naturale ricircolo dell'aria tra box e box. Sono sconsigliabili coperture in teli di pvc, policarbonato, vetro e simili. Le coperture vanno debitamente ancorate alla struttura portante e andrebbero coibentate con materiale isolante atossico e privo di sostanze dannose per l'ambiente. In caso di realizzazione di più box affacciati su corridoio interno (il corridoio non potrà avere larghezza inferiore a mt. 3,00 ed altezza inferiore a mt. 2,80), detti corridoi dovrebbero essere protetti dalle intemperie e dagli agenti atmosferici e comunque garantire una sufficiente aerazione. I box affacciati all'esterno dovranno avere uno

sporto di copertura non inferiore a mt. 1,20 ed altezza da terra non inferiore a mt. 2,80 (misura sotto il livello inferiore della grondaia). Non sono ammissibili file parallele di box accostati superiori a dieci. In caso di file superiori va interrotta successione prevedendo vie di fuga tra i diversi blocchi di box.

2) Pareti di tamponamento

Devono essere ancorate e/o incorporate con le strutture portanti e realizzate in materiale adeguatamente resistente alle intemperie e alle condizioni atmosferiche. Dovrebbero avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore delle pareti e comunque per un'altezza non inferiore a mt. 1,20. Per la parte superiore a mt. 1,20 si rimanda a quanto indicato per le strutture permanenti. Dovrebbero, inoltre, avere caratteristiche di impermeabilità, essere lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili, di altezza non inferiore a mt. 2,80. All'interno dei box e comunque in ogni locale non dovrebbero essere presenti superfici sporgenti ad eccezione di mangiatoie e beverini. Impianti quali rubinetti, prese elettriche, interruttori, etc, non dovrebbero essere posizionati in luoghi accessibili dal cavallo.

3) Porte

Le porte di accesso dovrebbero avere dimensioni non inferiori a mt. 1,20 di larghezza e a mt. 2,80 di altezza, aprirsi o scorrere sempre verso l'esterno. E' auspicabile garantire la possibilità di affaccio all'esterno all'animale scuderizzato.

4) Pavimentazioni

I box dovrebbero essere realizzati ed installati su superfici stabili.

Le pavimentazioni dovrebbero avere adeguate pendenze per permettere lo scolo delle acque meteoriche e non presentare pozzetti o griglie di scarico in aree potenzialmente pericolose per gli equidi. Non è consigliabile l'allestimento di box, seppure in via provvisoria, sul terreno vegetale naturale.

5) Ubicazione dei box

I box dovrebbero essere posizionati su superfici piane ed installati su fondi asciutti e rilevati rispetto al terreno circostante in modo da evitare in caso di pioggia l'allagamento, anche parziale, delle lettiere. Dovrebbero essere posizionati preferibilmente in aree d'ombra in modo da garantire una maggiore protezione dall'irraggiamento solare.

6) Accessori

E' auspicabile l'istallazione all'interno di ogni box di beverino automatico. Dovrebbe essere garantita una illuminazione artificiale almeno ogni due box.

7) Ubicazione dei box

Gli impianti degli ambienti di scuderizzazione provvisoria dovrebbero essere in possesso di requisiti analoghi a quelli previsti per le strutture fisse.

f) Detenzione degli equidi in aree all'aperto

Gli equidi detenuti all'aperto dovrebbero disporre di un'adeguata protezione, naturale o artificiale che offra riparo dalle intemperie. Per il ricovero permanente all'aperto l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi e non inferiore a mq 800 per animale e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate. Le aree dovrebbero essere dotate di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane, di zone d'ombra e di tettoia tamponata

almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti. Per il ricovero temporaneo, è sufficiente un'area più piccola, comunque non inferiore a mq 200 per equide. Una corretta gestione dell'area all'aperto dovrebbe prevedere la raccolta delle fiande, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento degli equidi quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti. Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi. Dovrebbe essere esclusa la presenza di piante velenose. I cavalli tenuti costantemente in aree all'aperto dovrebbero essere controllati periodicamente, almeno una volta al giorno.

g) Recinzioni

Le recinzioni dovrebbero essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni agli animali. Fili spinati o reti per ovini non dovrebbero essere usati nelle aree che ospitano equidi e qualora sia utilizzato filo metallico devono essere prese misure atte ad assicurare che sia sufficientemente visibile. Le staccionate dovrebbero essere realizzate con un'altezza minima di m. 1,20, tuttavia diversi criteri possono essere utilizzati per pony e cavalli interi. La filagna inferiore può essere posta a m. 0,5 dal suolo. Per i cavalli interi dovrebbe essere prevista una doppia linea di staccionata e, in alcuni casi, una delimitazione elettrificata lungo la parte superiore della palizzata. La recinzione elettrica può essere utilizzata per divisioni temporanee interne ma non come unico sistema di delimitazione perimetrale dell'area dedicata. Le uscite dovrebbero essere progettate in modo da permettere un facile e sicuro passaggio dei cavalli. I cancelli vanno chiusi e assicurati saldamente.

h) Equidi legati

La pratica di legare l'equide in aree all'aperto, assicurandolo ad un punto in modo che sia confinato in determinato spazio, può essere adottata solo per un breve periodo di tempo e sotto la costante supervisione da parte del detentore. In ogni caso, gli equidi vanno legati utilizzando metodi di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario e sotto costante vigilanza del detentore.

1.2. Allevamento, addestramento e lavoro

Nell'ambito delle diverse attività che coinvolgono gli equidi il detentore deve indirizzare le sue scelte verso le metodiche più rispettose del benessere dell'animale.

E' altresì compito del detentore:

- a. verificare che gli equidi che lavorano abbiano adeguati periodi di riposo anche attraverso turnazioni;
- b. verificare che le attrezzature utilizzate per il lavoro e l'addestramento degli equidi siano tali da non provocare danni agli animali.

La doma e l'addestramento dell'equide devono avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'equino. Gli equidi richiedono di essere gestiti da personale competente, capace di instaurare una relazione di rispetto reciproco e sono particolarmente sensibili agli stimoli positivi. Sono da evitare metodi, prassi o azioni, anche apparentemente neutri, che possono mettere in una condizione di sofferenza l'equide.

a) Allevamento

I metodi di allevamento e di riproduzione devono garantire agli equidi e ai loro prodotti del concepimento condizioni di benessere nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche ed etologiche degli animali. Fatte salve esigenze sanitarie certificate da un medico veterinario è opportuno attendere almeno il compimento del quinto mese di vita per separare il puledro dalla fattrice.

b) Aree di lavoro e di gara

1) Requisiti essenziali dei campi, delle piste e delle aree di lavoro

Le aree di lavoro devono essere di dimensioni idonee all'attività e al numero degli equidi impegnati e delimitate con recinzioni idonee. I fondi devono:

- a. essere tali da assorbire le sollecitazioni indotte dall'equide e le possibili cadute del cavaliere o del fantino
- b. essere privi di asperità che potrebbero provocare traumi
- c. avere un drenaggio efficace
- d. essere tali da evitare il sollevamento di eccessive polveri
- e. essere regolari nella composizione e privi di materiali estranei o di inerti.

2) Requisiti essenziali delle aree per il lavoro del cavallo alla corda

L'area utilizzata per lavorare il cavallo alla corda dovrebbe avere un diametro minimo di mt 15 ed un fondo regolare come descritto nel precedente paragrafo.

3) Requisiti dei campi, delle piste e delle aree di gara

Le caratteristiche dei campi, delle piste e delle aree di gara sono indicate nell'ambito dei regolamenti e normative degli enti tecnico-sportivi di riferimento, ossia l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) per le attività ippiche e la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) per le attività equestri.

c) Manifestazioni con equidi che si svolgono al di fuori degli impianti e di percorsi ufficialmente autorizzati

I requisiti di sicurezza e salute per fantini, cavalieri ed equidi nell'ambito di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonché da Associazioni o enti riconosciuti dal CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei sono indicati nell'ordinanza 21 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in vigore dal 7 settembre 2009.

d) Bardatura e finimenti

La bardatura e i finimenti dovrebbero essere adatti allo scopo, ovvero commisurati ai bisogni e al tipo di lavoro dell'equide nonché alla competenza del cavaliere. Devono essere adeguati nella misura, tenuti in ordine e regolarmente puliti in modo da assicurare la comodità, la sicurezza e l'efficacia. E' vietato l'uso di bardature e finimenti tale da causare lesioni o sofferenze all'animale. Fasce e stinchiere da lavoro, se utilizzate, devono essere adatte allo scopo, messe correttamente per evitare disagi o lesioni e lasciate per il minimo tempo necessario. Gli equidi andrebbero sempre dissellati quando non lavorano per più di un'ora.

1.3. Documenti d'identità degli equidi

Il Regolamento (CE) n. 504/2008, in applicazione dal 1° luglio 2009, definisce le modalità di identificazione degli equidi e prevede che ogni animale sia identificato con un numero univoco riportato sul documento d'identità. Il documento d'identità deve accompagnare l'equide in tutti i suoi spostamenti.

1.4. Trasporto degli equidi

Il trasporto degli animali, ivi comprese le fasi di carico e scarico, deve svolgersi nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1/2005 e successive integrazioni ed essere adeguato alle esigenze fisiologiche, morfologiche ed etologiche dell'equide, evitando ogni sofferenza e svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi.

1.5. Eutanasia

L'eutanasia deve essere eseguita esclusivamente da un medico veterinario in base al protocollo internazionale che prevede l'anestesia profonda prima della somministrazione del farmaco eutanasi.

1.6. Formazione

Va promossa la formazione del personale che, a vario titolo, svolge attività lavorativa con gli equidi. Si ritiene opportuno un attestato di idoneità per i responsabili di strutture che coinvolgono la gestione degli equidi. Tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nelle diverse attività con gli equidi sono tenuti a porre in essere e diffondere condotte etiche, responsabili e rispettose degli equidi. Chiunque sia a conoscenza di maltrattamenti o comportamenti che ledano la dignità degli equidi deve provvedere tempestivamente a darne tempestiva segnalazione alle autorità competenti.

CHIEDE

di essere iscritto al Registro dei possessori di Rapaci della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 20/2012. Allo scopo allega:

1. **Elenco delle specie e dei rapaci posseduti e relative certificazioni/atti che consentano l'identificazione individuale e ne dimostrino la legittima provenienza.**

	SPECIE	SESSO	ETA'	PAESE PROVENIENZA	CITES
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

2. **Descrizione dei ricoveri e degli spazi destinati ad ospitare i rapaci**

Voliere esterne Falconiera Altri spazi (descrivere):

3. **Corso di formazione per Possessori di Rapaci della Regione FVG:** Sì No

Altri Titoli/Corsi/Associazioni di Falconeria:

4. **Barrare la/le categorie di appartenenza**

Falconiere Allevatore (riproduce) Possessore (non riproduce)

Luogo _____ Data _____

Firma _____

ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO D'IDENTITA' E INVIARE VIA FAX O EMAIL
FAX:040 3775523 EMAIL: salute@certregione.fvg.it

Allegato D

COMUNICAZIONE MOVIMENTI ANNUALE - REGISTRO DEI POSSESSORI DI RAPACI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.R. 20/2012

Il/La sottoscritto/a, _____ consapevole, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445/2000, della responsabilità penale nel caso di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara la veridicità dei dati riportati nella presente istanza e si impegna, in caso di variazione della propria posizione, a comunicare tempestivamente all'Autorità titolare del procedimento autorizzativo, le variazioni che dovessero intervenire successivamente a modificare quanto dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Il sottoscritto in qualità di

- a) **CODICE REGISTRO POSSESSORE RAPACI REGIONE FVG:** ____ / ____
- b) **ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO:** _____
- c) **VARIAZIONE dei rapaci posseduti e relative certificazioni/atti che consentano l'identificazione individuale e ne dimostrino la legittima provenienza.**

SPECIE	SESSO	ETA'	PAESE PROVENIENZA	CITES	MOVIMENTO (nascita, acquisizione, cessione, fuga, morte, altro)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

- d) **NUMERO TOTALE RAPACI POSSEDUTI =** _____
- e) **VARIAZIONE categoria:** Falconiere Allevatore (riproduce) Possessore (non riproduce)

Luogo _____ Data _____

Firma _____

ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO D'IDENTITA' E INVIARE VIA FAX O EMAIL
FAX: 040 3775523 EMAIL: salute@certregione.fvg.it